



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 30

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 maggio 2013

I N D I C E

Giunte

Provvisoria per la verifica dei poteri:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali-Camera):

Plenaria *Pag.* 6

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 8

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 31

Plenaria 34

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) » 38

Plenaria » 38

4^a - Difesa:

Plenaria » 50

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 55

Plenaria (1^a pomeridiana) » 187

Plenaria (2^a pomeridiana) » 189

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	193
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	203
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	218
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	224
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	229
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	231
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	237

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	239

GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASSON

La seduta inizia alle ore 16,45.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Antonio Giuseppe Maria Verro, accolte dal Senato nella seduta odierna, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Enrico Piccinelli.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione del Senato
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e avverte che, ove le Commissioni convengano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il seguito dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'audizione del ministro per le riforme costituzionali sulle linee programmatiche**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 maggio.

La presidente FINOCCHIARO ricorda che nella seduta precedente si è svolta la relazione del ministro Quagliariello, dopo la quale sono intervenuti deputati e senatori che hanno posto quesiti e formulato osservazioni. Dà quindi la parola al Ministro per la replica.

Il ministro per le riforme costituzionali QUAGLIARIELLO interviene in replica alle osservazioni e ai quesiti formulati dai senatori e dai deputati nella seduta precedente.

La presidente FINOCCHIARO, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BORDO

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per gli affari europei sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il ministro MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Rocco BUTTIGLIONE (*SCpI*), il senatore Luis Alberto ORELLANA (*M5S*) e i deputati Dalila NESCI (*M5S*), Antonino MOSCATT (*PD*), Lara RICCIATTI (*SEL*), Emanuele PRATAVIERA (*LNA*), Alessia Maria MOSCA (*PD*), Adriana GALGANO (*SCpI*).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente BORDO ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**6^a Seduta***Presidenza del Presidente della 8^a Commissione***MATTEOLI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) comunica che sono stati presentati gli emendamenti x1.1 (già 1.0.100, testo 2), 1.25 (testo 2), 3.13 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2), 5.0.2 (testo 2), 6.19 (testo 2), 7.22 (testo 2) e 7.0.500, allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per il parere di competenza.

Sono stati inoltre presentati testi corretti degli emendamenti 7.16 e 7.17, anch'essi allegati al resoconto di seduta.

Comunica inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è stato differito alle ore 19 di oggi, 28 maggio 2013.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 6.1.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) interviene incidentalmente, lamentando il ritardo con cui, ancora una volta, vengono avviati i lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) fa presente che tali ritardi sono motivati dalle particolari esigenze istruttorie connesse alle proposte emendative da esaminare.

Invita quindi i Senatori che hanno presentato proposte emendative agli articoli 6, 7 e 8 ad illustrarle.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) interviene per ribadire le motivazioni sottostanti all'emendamento 6.9, evidenziando le conseguenze negative che le cosiddette «interdittive antimafia» producono sul tessuto industriale e l'aggravamento della crisi economica e sociale che ne deriva in danno delle aree più produttive del nord Italia. Ribadisce la richiesta di convocare in audizione il funzionario del Gruppo interforze di ricostruzione dell'Emilia Romagna, Cono Incognito. Fa quindi presente che gli altri emendamenti a sua firma mirano a prorogare di un anno le detrazioni fiscali del 50 per cento in caso di ristrutturazione edilizia e prevedono di agevolare per lo stesso periodo nelle zone del cratere sismico del terremoto di Reggio Emilia il pagamento delle bollette delle principali utenze.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra il complesso di emendamenti presentati dal suo Gruppo volti a facilitare l'accesso ai finanziamenti ai soggetti colpiti dagli eventi sismici. Sono altresì previste proroghe per le procedure di accatastamento dei fabbricati rurali e per le detrazioni di imposta del 50 per cento per le spese per ristrutturazione. Ulteriori proposte emendative prorogano le disposizioni sugli incentivi agli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nell'area del cratere sismico e dispongono un rinvio di sei mesi per l'esperimento delle verifiche sismiche previste dalla normativa vigente. Sottolinea quindi al Rappresentante del Governo la necessità di esperire tutti i tentativi necessari a reperire le risorse necessarie a consolidare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritiene il decreto-legge in esame molto importante per la popolazione abruzzese colpita dal sisma e si rallegra del fatto che il contenuto di molti degli emendamenti da lei presentati siano condivisi dagli altri Gruppi parlamentari. Mentre alcune proposte sono finalizzate ad alleviare le sofferenze degli sfollati nella zona del cratere, altre concernono la gestione dei rifiuti, con l'intenzione, in particolare, di prevedere la collaborazione dell'azienda pubblica locale con i vigili del fuoco e l'esercito. Altri emendamenti sono volti a fornire sostegno agli enti locali coinvolti e prevedono importanti interventi finanziari, in

quanto la ricostruzione è oggi bloccata per assenza di risorse. Si propone, segnatamente, di reintrodurre l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, analogamente a quanto accade per il sisma in Emilia. Sollecita l'attenzione del Parlamento e del Governo rispetto alla richiesta di deroga al patto di stabilità per gli investimenti nell'area del cratere proveniente dagli enti locali interessati. Si sofferma poi sulla questione dei precari, auspicando che le risorse previste per le nuove assunzioni a seguito del concorso previsto dal precedente Governo, che giacciono inutilizzate in attesa del completamento delle relative procedure, possano essere utilizzate in favore dei lavoratori precari, che hanno finora dimostrato una grande competenza nell'espletamento delle loro funzioni. Sottolinea, infine, la necessità, a quattro anni dal sisma, di dare una prospettiva a L'Aquila e all'Abruzzo, prima che la disperazione degli sfollati possa divenire una questione di ordine pubblico.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Pezzopane, sottolineando che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo mirano a semplificare le attuali procedure per la ricostruzione. Particolare importanza riveste l'emendamento sul personale tecnico e amministrativo da destinare ai Comuni di piccole dimensioni, i cui carichi di lavoro sono notevolmente accresciuti a causa dello svolgimento delle procedure di ricostruzione. Altre proposte emendative riguardano le problematiche connesse alla raccolta dei rifiuti. Sottolinea poi l'urgenza con cui occorre procedere sul versante della ricostruzione operando l'opportuno coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che già in passato si è rivelato un efficace strumento, in contesti analoghi, per affrontare le problematiche finanziarie. Nel sostenere che quello della ricostruzione è un tema di portata nazionale, sottolinea la necessità di reperire le risorse necessarie per un'efficace programmazione degli interventi, al fine di poter pianificare la ripresa delle normali condizioni di vita da parte delle popolazioni colpite dal sisma.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolineando che la ricostruzione della città de L'Aquila rappresenta una questione di rilevanza nazionale. Tale ricostruzione deve avvenire applicando procedure improntate alla massima chiarezza e trasparenza sull'impiego dei fondi appositamente stanziati, anche attraverso una sistematizzazione degli interventi normativi che nel tempo sono stati adottati. Occorre inoltre valorizzare le macerie della città che devono essere recuperate ed impiegate per trovare le risorse necessarie per la ricostruzione. Ritiene necessario tutelare anche i Comuni che si trovano al di fuori del cratere sismico. Fa infine riferimento alle modalità con cui vengono ripartiti gli importi dei finanziamenti per la ricostruzione de L'Aquila tra i soggetti a diverso titolo beneficiari.

Il senatore CUOMO (*PD*), riprendendo le ultime considerazioni della senatrice Blundo, osserva che, qualora venisse ravvisata un'ipotesi di reato

nelle modalità di ripartizione dei fondi per la ricostruzione, si imporrebbe la comunicazione all'autorità giudiziaria per l'avvio di opportune indagini. Condivide poi le questioni poste dal senatore Giovanardi in merito alle conseguenze della cosiddetta «interdittiva antimafia» e delle informazioni atipiche, il cui semplice *fumus* induce spesso le stazioni appaltanti ad escludere talune imprese dalle gare.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) precisa che nel suo intervento non ha fatto riferimento a fatti costituenti reato, ma all'esigenza di verificare la corretta ed efficiente destinazione delle risorse stanziato, questione per la quale ha già presentato una proposta di inchiesta parlamentare.

Il senatore CALEO (*PD*) condivide l'impostazione secondo cui le ricostruzioni a seguito dei noti eventi sismici hanno rilevanza nazionale. La mancanza di certezza finanziaria limita tuttavia le possibilità di ricostruzione dei centri urbani e della città de L'Aquila in particolare. Auspica quindi che la favorevole conclusione della procedura comunitaria per eccesso di *deficit* permetta di liberare risorse utili ai territori interessati, con una generale e positiva ricaduta economica sul prodotto interno lordo nazionale. Ritiene infine che la valutazione della sussistenza di ipotesi di reato nella gestione dei fondi per la ricostruzione debba essere valutata da parte delle istituzioni all'uopo preposte.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) giudica necessario che la spesa per gli investimenti realizzati al fine di prevenire eventi catastrofici debba essere esclusa dal patto di stabilità, anche sulla base della considerazione che tali costi evitano spesso spese più onerose per far fronte a danni futuri.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Dalla Zuanna, sottolineando la necessità di prevenire i danni connessi a rischio sismico.

Tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8 si danno per illustrati.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,30.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore Stefano ESPOSITO(*PD*), relatore per l'8^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.16 (testo corretto), 7.17 (testo corretto), 7.26, 7.30, 7.31, 7.32 e 7.0.7. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti temporaneamente accantonati in attesa del parere della 5^a Commissione ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti, invitando i presentatori a ritirarli.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 7.1, 7.8, 7.11, 7.12, 7.20, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.35 e 7.0.2.

I senatori DE PETRIS (*Misto-SEL*) e CERVellini (*Misto-SEL*) aggiungono la firma all'emendamento 7.22 (testo 2)

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira gli emendamenti 7.2, 7.9, 7.15, 7.18, 7.28, 7.33, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) ritira l'emendamento 7.7.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritira l'emendamento 7.13.

Il senatore MARINELLO (*PdL*) ritira l'emendamento 7.0.7, con l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Aula.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore rimettendosi tuttavia alla Commissione sugli identici emendamenti 7.16 (testo corretto) e 7.17 (testo corretto). Propone inoltre la riformulazione dell'emendamento 7.30 in un nuovo testo.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) condivide la riformulazione proposta dal Governo nell'emendamento 7.30 (testo 2), allegato al resoconto di seduta.

Il senatore Stefano ESPOSITO(*PD*), relatore per l'8^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.30 (testo 2).

Vengono accantonati gli emendamenti 7.5, 7.22 (testo 2), 7.30 (testo 2), 7.31, 7.32, 7.0.500 in attesa del parere delle Commissioni consultate.

Le Commissioni riunite approvano gli identici emendamenti 7.16 (testo corretto) e 7.17 (testo corretto), nonché, con separata votazione, l'emendamento 7.26.

I restanti emendamenti vengono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso della seduta sono pervenuti gli emendamenti 1.12 (testo 3), 3.0.1 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.100, 5.200, 6.0.500 e 8.0.100, allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per i pareri di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seduta domani, mercoledì 29 maggio 2013, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 576.

La seduta termina alle ore 18,15.

NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

X1.1 (già 1.0.100 testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire i seguenti:

«1-bis. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.

1-ter. In attuazione del comma 1-bis, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, si provvede al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 1-bis a 1-*decies*.

1-*sexies*. Il Ministero per beni e le attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1-bis.

1-*septies*. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*octies*. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-*nonies*. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 1-*quinquies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

1-*decies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*decies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.12 (testo 3)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine all'approvazione del progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano."

1.25 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei pi-

loti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3.

3.13 (testo 2)

DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

3.0.1 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale
nella regione Puglia)*

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i residui delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 1 ed allocate sulla relativa contabilità speciale».

Art. 5.**5.6 (testo 3)**

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai provvedimenti Commissariali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.”;

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: ”delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo” con le seguenti: ”delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1e 2.2del presente articolo”»;

5.6 (testo 2)

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai provvedimenti Commissariali si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.'';

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo"»;

5.200

STEFANO ESPOSITO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "le specifiche funzioni" inserire le seguenti: "in relazione a determinate opere e/o attività nonché per le funzioni";

5.40 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-*ter*. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-*quater*. All'onere derivante dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.50 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 20 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le finalità del presente comma, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 20 milioni di euro annui».

5.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si applicano alla Società Expo 2015 S.p.A., limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione dei Padiglioni nazionali, le disposizioni di cui all'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions concernenti le agevolazioni previste in capo ai Commissari di Padiglione per la partecipazione all'esposizione Universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».

5.0.2 (testo 2)

PAOLO ROMANI, GIBIINO

Al Capo II, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013; sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6.**6.19 (testo 2)**

VACCARI, BROGLIA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Gli impianti alimentati da fonti realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicem-

bre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

5-ter. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *5-quater*.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *5-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *5-quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *5-quater*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 6, comma 5-quater)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,00	-	10,0	10,00	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	-	-	-	-	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-

6.0.500STEFANO ESPOSITO, *relatore**Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza)*

1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014».

Art. 7.**7.16 (testo corretto)**

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B – C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B – C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località

anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.17 (testo corretto)

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.22 (testo 2)

PEZZOPANE, DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emer-

genziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune del L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)". Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso».

7.30 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio o proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

7.0.500STEFANO ESPOSITO, *relatore**Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art.7-bis.**

1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già definite dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale "Costa teatina", fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».

Art. 8.**8.0.100**STEFANO ESPOSITO, *relatore**Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art.8-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 maggio 2013

Sottocommissione per i pareri**4^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 11.*

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PAGLIARI (PD), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in ordine agli articoli 2 e 3, la necessità di verificare se tutte le disposizioni ivi contenute siano compatibili con il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo all'articolo 2, che si riferisce ad una Regione ad autonomia speciale.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti.

In riferimento all'emendamento 2.10, propone di esprimere un parere contrario, in quanto reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione siciliana. Sull'emendamento 3.12 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei Consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunte dalla Regione. Quanto all'emendamento 4.1, prospetta un parere contrario, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale. Sull'emendamento 6.0.99 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà – e

non come obbligo – la predisposizione dell’Elenco di merito ivi previsto, allo scopo assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali in materia. In riferimento agli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.201 e 7.0.8, formula un parere non ostativo, pur rilevando l’opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all’ente locale. Reputa necessario esprimere invece un parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, dal momento che l’indicazione diretta della società Abruzzo Engineering Scpa appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità. Anche sull’emendamento 7.0.200 propone un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, pur se in forma autorizzativa, configurano un intervento diretto sulla destinazione di risorse che rientrano nella autonoma disponibilità degli enti locali. In ordine agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, propone di esprimere un parere non ostativo, alle seguenti condizioni: in primo luogo, deve essere soppresso, a suo avviso, l’intervento normativo finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il ricorso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, poiché lesivo dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta all’ente locale; in secondo luogo, ritiene necessario sopprimere l’indicazione diretta della società concessionaria per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto suscettibile di ledere i poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all’esigenza di tutela della libera concorrenza. Quanto all’emendamento 8.0.200, formula un parere contrario, dal momento che la norma ivi prevista, incidendo sul regime giuridico di personale assunto in base ad atti normativi della Regione Siciliana, è suscettibile di ledere la particolare forma di autonomia riconosciuta a quella Regione.

Infine, propone un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Pur segnalando che alcuni emendamenti presentano rilevanti profili di eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell’emendamento 6.0.500, sul quale ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista si configura come «legge provvedimento», intervenendo su un ambito propria-

mente amministrativo. Inoltre, l'uso della fonte primaria per dichiarare il ripristino o la proroga dello stato di emergenza elude il procedimento a tal fine previsto, il quale contempla anche il coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati.

La Sottocommissione conviene.

(590) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (n. 13)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), nell'illustrare lo schema di regolamento in titolo, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere espressamente il regime applicabile al Coordinatore Generale, in conformità con quanto previsto dalla disciplina generale per le figure di vertice amministrativo. Inoltre, segnala l'esigenza di coordinare le modifiche di cui alle lettere *f*) e *g*), prevedendo, in entrambe le ipotesi, la doppia causa – di assenza e impedimento – per la sostituzione del Coordinatore Generale da parte del funzionario preposto al servizio finanziario. Infine, appare necessaria, a suo avviso, la previsione di una norma transitoria, nel caso in cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'incarico di Coordinatore Generale sia stato già assegnato.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,25.

Plenaria**6^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (n. 7)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 23 maggio dinanzi all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'atto del Governo in titolo, gli auditi hanno consegnato documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il relatore MARAN (*SCpI*) richiama alcune dei più significativi rilievi formulati nel corso dell'audizione informale, soffermandosi, in primo luogo, sulla necessità, da più parti segnalata, che la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio non prescindano dalle scelte che dovranno essere assunte sulle province.

Dopo aver ricordato le criticità emerse circa la quantificazione del risparmio che si otterrebbe a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento e in ordine agli effetti dello stesso sulla qualità dei servizi forniti, segnala gli effetti di una possibile, indiretta involuzione neo-centralista, conseguente all'assegnazione alle prefetture di competenze che, in base al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere attribuite a organi quanto più vicini ai cittadini.

Pur ritenendo che molte delle osservazioni svolte nel corso delle audizioni appaiano congrue ed opportune, richiama nondimeno l'attenzione sulla necessità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, sottesa alla proposta di riorganizzazione contenuta nel provvedimento. In proposito, con riferimento ad un'analisi compiuta, nel marzo 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcuni settori di spesa pubblica, ricorda che, in ragione del vincolo del territorio provinciale, i costi di produzione per cittadino dei servizi statali sono più elevate nelle province con minor numero di abitanti. Anche a parità di condizioni ambientali, osserva come le spese si caratterizzino per un'ampia variabilità, dipendente da fattori gestionali e da livelli di produzione difformi, in relazione ai territori di riferimento.

Infine, segnala che, anche a parità di condizioni ambientali, le spese nei territori del Mezzogiorno sono più elevate rispetto a quelle del resto del Paese.

In considerazione di tali rilievi, ritiene che il regolamento in titolo sia funzionale a un obiettivo di razionalizzazione non più rinviabile.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) formula rilievi critici sullo schema di regolamento in titolo, ricordando che esso è predisposto dal Governo in base a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, si prevede, al comma 2, lettera *d*), che l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministratore dello Stato possa assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni. Appare, a suo avviso, non dimostrato – in quanto non quantificabile – il risparmio di spesa auspicato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) si sofferma in particolare sull'articolo 2, che individua i compiti affidati al Prefetto, in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio e al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici. In proposito, formula alcuni rilievi sull'assenza di procedimenti efficaci che, nel rapporto tra uffici territoriali del Governo ed enti locali, prevedano effetti cogenti, soprattutto ove siano evidenziate criticità amministrative riguardanti l'efficienza e il buon andamento dei servizi erogati alla comunità.

La senatrice LO MORO (*PD*) reputa opportuno riservare un ulteriore approfondimento per consentire ai Gruppi di elaborare osservazioni e rilievi che, qualora il relatore sia d'accordo, possano essere recepite nel parere che sarà reso al Governo.

La PRESIDENTE, in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche per consentire ai Gruppi parlamentari di formulare le proprie osservazioni. Pur condividendo il rilievo del relatore circa la necessità di tenere conto del

contesto di contenimento della spesa nel quale si inserisce il provvedimento, reputa nondimeno opportuno introdurre nel parere rilievi puntuali, al fine di integrare o correggere gli aspetti di maggiore criticità.

Il relatore MARAN (*SCpI*), nel condividere quanto proposto dalla Presidente, si riserva di presentare una proposta di parere non ostativo con i rilievi che saranno formulati nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 23 maggio dinanzi all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'atto del Governo in titolo, gli auditi hanno consegnato documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore ZANETTIN (*PdL*) ricorda che, nel corso delle audizioni informali, sono emersi alcuni rilievi critici, soprattutto in riferimento agli effetti depressivi ingenerati dal blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti. Richiama, inoltre, le censure mosse in riferimento a profili di compatibilità costituzionale evidenziati in alcune recenti sentenze della Consulta. Ricorda, infine, che il Consiglio di Stato ha espresso, sullo schema di regolamento in titolo, osservazioni che, a suo avviso, sarebbe opportuno recepire nel parere della Commissione.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), a nome del suo Gruppo, manifesta la propria contrarietà alle misure contenute nel regolamento, paventando, in primo luogo, gli effetti negativi sul buon andamento della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che il blocco quadriennale della contrattazione è suscettibile di ingenerare un sostanziale impoverimento retributivo a danno della categoria dei pubblici dipendenti, già oggetto di politiche penalizzanti. La compressione dei redditi meno elevati produrrebbe, a suo avviso, notevoli effetti recessivi. In proposito, ritiene opportuno un intervento maggiormente selettivo finalizzato a ridurre in maniera

più significativa i redditi dei dirigenti e del *top management*, nonché l'avvio di un confronto per una revisione delle politiche in atto e il ripristino di un rapporto contrattuale corretto, che ristabilisca un clima di serenità nelle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CRIMI (*M5S*), richiamando uno studio di alcuni anni fa, realizzato dal ministro Brunetta, rileva che, nell'analisi delle dinamiche di crescita dello stipendio dei dipendenti pubblici in rapporto al salario degli operai, è possibile evidenziare come, scorporando il solo dato relativo al pubblico impiego, con esclusione quindi del dato relativo alla dirigenza pubblica, il livello di crescita delle retribuzioni appare inferiore a quello dei salari percepiti dagli operai.

La PRESIDENTE reputa necessario, anche in questo caso, un ulteriore approfondimento che consenta ai Gruppi di formulare le proprie osservazioni in materia.

Il relatore ZANETTIN (*PdL*), nel convenire su quanto proposto dalla Presidente, si riserva di presentare una proposta di parere non ostativo con i rilievi che saranno formulati nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 28 maggio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DI SEDUTA

Il presidente PALMA fa presente che, in attuazione del processo di tendenziale dematerializzazione degli atti e dei documenti prodotti dal Senato, e di contenimento dei costi economici ed ecologici di tali prodotti, i documenti di seduta non verranno più distribuiti in forma cartacea, se non ai relatori, e saranno disponibili in seduta solo per la consultazione.

Peraltro sono messi a disposizione di ciascun senatore i predetti documenti in via telematica, in modo che essi possano utilizzarli in seduta ricorrendo a strumenti informatici portatili, ovvero utilizzare copie precedentemente stampate dai loro posti di lavoro.

Premesso che tutti gli atti pubblicati sono ovviamente disponibili sul sito del Senato, gli atti comunque messi a disposizione dei senatori dalla segreteria della Commissione sono rintracciabili sulla cosiddetta «area di collaborazione».

Al fine di favorire la migliore conoscenza dell'uso degli strumenti informatici disponibili da parte dei senatori, martedì 4 giugno, alle ore 11,30 il Servizio dell'Informatica dell'amministrazione del Senato organizzerà un breve incontro informativo e didattico con i senatori che vorranno partecipare.

I senatori che non siano disponibili per partecipare all'incontro nella data suddetta, potranno contattare la segreteria della Commissione al fine di organizzare successivi incontri con il Servizio dell'Informatica.

Ovviamente, qualora i senatori lo richiedano, anche i loro collaboratori potranno partecipare ai predetti incontri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PALMA comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tali forme di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente PALMA, tenuto conto che vi sono ancora numerosi senatori che intendono intervenire nel dibattito, propone di limitare la durata degli interventi ad un massimo di dieci minuti così da consentire al Ministro di rispondere ai quesiti posti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Il senatore LUMIA (PD) condivide l'opinione manifestata del Ministro sulla giustizia quale motore per lo sviluppo e il rilancio economico del Paese. In proposito osserva come l'obiettivo dell'implementazione dell'efficienza della giustizia possa essere perseguito da un lato attraverso gli interventi – già avviati dal precedente Esecutivo – relativi alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e allo sviluppo dell'informatizzazione dei processi e dall'altro mediante una più ampia riflessione sull'impatto che i tre gradi di giudizio fissati per legge determinano sul tema della durata del contenzioso. A suo parere tale intervento potrebbe consentire una riduzione dei tempi processuali in grado di determinare un riallineamento della nostra giustizia con quella dei più moderni Paesi europei.

Sottolinea poi l'importanza di interventi volti a rafforzare le misure di contrasto alla criminalità organizzata. In particolare segnala l'improcrastinabilità di una modifica dell'articolo 416-ter in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nel senso di sanzionare coloro che attraverso un accordo elettorale politico-mafioso beneficiano di «qualunque utilità» e non solo l'erogazione di denaro come previsto dalla legislazione attuale. Altrettanto necessari sono interventi in materia di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata e sul reato di autoriciclaggio. Nell'osservare come l'esperienza insegna che i capi delle organizzazioni criminali tornano a delinquere in posizione di vertice anche dover scontato pesanti pene detentive sottolinea l'esigenza di un generalizzato inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di stampo mafioso, che consentirebbe di incidere sul sistema di *Welfare* che tali associazioni attraverso attività criminose assicurano ai loro consociati. Sempre con riguardo alla questione del contrasto della criminalità organizzata ritiene necessario un impegno specifico per la realizzazione di uno spazio giudiziario antimafia a livello europeo. Relativamente al regime di detenzione di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario ne auspica una applicazione maggiormente rigorosa, tale da assicurare l'effettiva interruzione dei contatti fra i detenuti e le associazioni criminali.

Si sofferma poi sulle problematiche del femminicidio, segnalando l'esigenza di ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul e nel con-

tempo di adottare misure più specifiche a livello di legislazione nazionale. Sul tema dei diritti poi un salto di qualità dovrebbe essere compiuto anche sul tema delle coppie di fatto.

Svolge infine considerazioni sulla riforma della geografia giudiziaria sottolineando come i disegni di leggi attualmente all'esame della Commissione che recano la proroga dell'entrata in vigore della stessa non intendano inficiarne l'impianto ma mirino a garantire tempi più congrui per la adozione di alcuni puntuali interventi correttivi nel senso peraltro già indicato nei pareri resi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime il proprio stupore per la decisione presidenziale di contenere la durata degli interventi in dieci minuti, tenuto conto che nella precedente seduta ad una propria esplicita contestazione la presidenza aveva precisato come per prassi la durata di ciascun intervento nel corso della discussione fosse di venti minuti.

Passando al merito delle questioni affrontate dal Ministro nel suo intervento, si sofferma dapprima sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Pur comprendendo la posizione ministeriale nel senso di proseguire con la riforma varata nella precedente legislatura, ritiene che l'esecutivo non si possa esimere da una rivalutazione del merito della riforma, che tenga conto delle esigenze e delle peculiarità dei singoli territori. Egli ritiene che la riforma non sia stata preceduta da un'indagine adeguata sulla idoneità logistica e infrastrutturale degli uffici giudiziari accorpanti. Analogamente nella individuazione delle sedi accorpanti l'applicazione del mero criterio della distanza chilometrica, senza ogni valutazione sugli effettivi collegamenti con le sedi accorpate rischia di inficiare l'effettività della riforma. Osserva poi come in questa sede il Governo dovrebbe mostrarsi sensibile al contributo di riflessione offerto da ciascun senatore, che può farsi portatore delle esigenze dei propri territori. Per quanto riguarda i disegni di legge n. 134 e congiunti fa presente di aver depositato un emendamento che propone di aumentare di ulteriori sei mesi la proroga del termine dell'entrata in vigore. Dopo aver svolto talune considerazioni sul tenore del parere reso dall'Associazione Nazionale Magistrati, si sofferma sui profili di incostituzionalità ventilati dall'esecutivo, i quali, a suo parere, non risultano però fondati.

Affronta poi la questione concernente la giustizia civile osservando come nel corso degli ultimi anni siano stati approvati numerosi piccoli interventi per la accelerazioni dei tempi di durata dei processi civili. Tale *modus legiferandi* risulta oggi insoddisfacente essendo necessaria una riforma di natura più ordinamentale. In particolare si domanda per quale ragione alcuni tribunali, quale quello di Torino, siano riusciti, nonostante i carichi di lavoro e le risorse umane e finanziarie disponibili, ad assicurare una efficiente e celere amministrazione della giustizia. In proposito invita a valutare l'opportunità di un'implementazione delle risorse umane del comparto giustizia, attraverso l'impiego del personale in mobilità in seguito alla soppressione delle province.

Affronta da ultimo la questione carceraria sollecitando l'esecutivo, in considerazione dell'elevata incidenza della popolazione detenuta straniera, ad avviare la conclusione di accordi bilaterali al fine di permettere ai condannati di scontare la propria pena nel Paese di origine.

Il presidente PALMA replica al senatore Falanga in ordine alla lamentata riduzione dei tempi di durata degli interventi.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*), nel sottolineare come il Ministro della giustizia nella propria relazione abbia affrontato tutti i temi essenziali della giustizia, si sofferma sulla questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. In proposito ribadisce la posizione favorevole del proprio Gruppo sul merito della riforma. Pone poi quesiti al Ministro in ordine alla opportunità di un intervento legislativo sul tema della responsabilità civile dei magistrati. A suo parere se da un lato è assolutamente necessario perseguire i politici corrotti dall'altro non ci si può esimere dal sanzionare anche i comportamenti faziosi della magistratura i quali rappresentano un *vulnus* per l'indipendenza e l'imparzialità.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) sottolinea l'assoluta urgenza di un intervento per il contrasto del drammatico fenomeno dei femminicidi. Tale intervento, auspicabilmente di concerto fra i vari dicasteri, si deve sostanziare in misure volte a modificare l'errata impostazione culturale posta alla base di gran parte delle condotte violente ai danni delle donne. Altrettanto necessario appare un ampliamento della possibilità per le associazioni a tutela delle donne di costituirsi come parte civile nei giudizi per violenze, nonché l'implementazione delle «case di fuga» anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia.

Un'importante misura deve poi considerarsi il rafforzamento delle ipotesi dei casi di allontanamento dalla casa familiare. Conclude lamentando la diffusa sottovalutazione delle denunce femminili nei confronti di comportamenti violenti e di molestie assillanti. Dopo aver sottolineato l'esigenza di avviare un'apposita indagine su tali fenomeni, pone quesiti al Ministro in ordine alle misure da intraprendere in favore delle donne detenute con bambini di età inferiore ai tre anni. Ella ritiene che una via percorribile possa essere quella della implementazione degli istituti a tutela attenuata.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) si sofferma dapprima sul tema dell'utilizzo dei beni confiscati, sottolineando l'esigenza di una revisione del funzionamento dell'agenzia ad essi preposta e sull'opportunità di un impiego più proficuo degli immobili confiscati, attraverso la destinazione degli stessi, come testé ricordato, a strutture a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti. Si sofferma poi sulla questione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziaria. In proposito osserva come un intervento correttivo sia necessario soprattutto se si considera che in sede di attuazione della delega alcuni dei suggerimenti formulati dalla Direzione

investigativa antimafia non siano stati adeguatamente recepiti. In particolare ritiene che nella individuazione degli uffici da sopprimere non si sia tenuto conto della incidenza in tali zone della presenza della criminalità organizzata.

La senatrice GINETTI (*PD*) condivide l'intervento del Ministro nella parte in cui si sottolinea come la giustizia e il suo miglioramento costituiscano una sfida per il recupero della credibilità del nostro Paese. Sarebbe stato auspicabile però anche una più precisa individuazione delle effettive priorità. Si sofferma dapprima sulla questione della ridefinizione della geografia giudiziaria, evidenziando come l'unanime intendimento di differirne l'entrata in vigore risponda anche all'esigenza di evitare che i risparmi in termini economici siano vanificati dai costi necessari a rendere operative le sedi accorpanti. Dopo aver svolto ampie considerazioni sui temi dell'ufficio del giudice, dell'informatizzazione del processo, rileva come l'inefficienza della giustizia civile costituisca un ostacolo agli investimenti esteri.

Affronta poi i temi della lotta contro le mafie e della ratifica della Convenzione di Istanbul sul tema del femminicidio. In particolare il fenomeno da ultimo citato richiede adeguati interventi volti a superare alcuni pregiudizi culturali di discriminazione nei confronti delle donne.

Si sofferma quindi ampiamente sul problema dell'esecuzione penale, al riguardo sottolinea come non si tratti unicamente di un problema di sovraffollamento ma anche di assenza o insufficienza nelle attività trattamentali. Tali carenze inficiano la funzione rieducativa della pena favorendo la recidiva e contribuendo all'aumento del numero di suicidi e degli atti di autolesionismo. L'urgenza di un intervento sulla situazione penitenziaria non appare più procrastinabile. A tale problema non si può far fronte con provvedimenti di clemenza i cui positivi effetti si possono riscontrare unicamente nel breve periodo. Sollecita poi una riflessione sull'esigenza di intervenire per il miglioramento delle condizioni di lavoro del corpo della Polizia penitenziaria. In proposito sottolinea come la chiusura di numerosi piccoli istituti stia incidendo sulla differenziazione del trattamento individualizzato. Se si vuole poi intervenire incisivamente sul sovraffollamento è necessario impedire l'ingresso nelle carceri di numerose categorie di detenuti, quali i reclusi per i reati previsti dalla legge n. 149 del 2010 e dalla legge Giovanardi sulla tossicodipendenza.

Il senatore MANCONI (*PD*) affronta dapprima la problematica della informatizzazione della giustizia sulla quale si registra un unanime consenso. In proposito chiede al Ministro di chiarire quale sia lo stato di attuazione, quali siano le risorse fino ad oggi stanziare e quali quelle stanziande. Chiede poi se stia valutando l'opportunità di conferire un'apposita delega ad un Sottosegretario su tale materia.

Affronta indi la questione della riduzione della durata dei tempi della giustizia e ritiene che non sia opportuno avviare una riflessione sui prov-

vedimenti che hanno portato alla riduzione del numero degli uffici del Giudice di pace.

Si sofferma quindi sulle problematiche connesse alla situazione carceraria, ricordando alla Commissione come nella giornata di ieri la Corte di Strasburgo si sia pronunciata in sede di appello sul caso Torreggiani. In proposito sollecita una riflessione sull'opportunità non solo di prorogare gli effetti della legge Alfano ma di intervenire sull'intero sistema delle misure alternative alla detenzione, anche nel senso indicato dalle Commissioni ministeriali per la revisione del codice penale. È innegabile poi che se si vuole affrontare a monte il problema del sovraffollamento sono necessari interventi correttivi anche sulla legge Giovanardi, così da impedire l'ingresso nel circuito penitenziario dei tossicodipendenti. Conclude sollecitando una riflessione sull'opportunità di adottare provvedimenti di clemenza, tenuto conto dei benefici, seppur non risolutivi, effetti dell'indulto del 2006 sul sistema penitenziario.

Il senatore BARANI (*GAL*) svolge in primo luogo considerazioni sul problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, segnalando l'importanza dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore e volto ad impegnare l'esecutivo a modificare i decreti legislativi recependo i contributi dei pareri delle Commissioni parlamentari. Affronta poi ampiamente il tema del contenzioso pendente, rilevando una discrasia fra i dati riportati dal Ministro e quelli indicati nella relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia dal precedente Guardasigilli. La drammaticità della situazione carceraria connotata da un elevatissimo indice di sovraffollamento e da un'ampia incidenza di suicidi e atti di autolesionismo. Dopo aver sollecitato una riflessione sulle tematiche oggetto dei *referendum* depositati oggi in Cassazione svolge considerazioni sulla questione del femminicidio, invitando a valutare l'esigenza di una riflessione sul regime dell'obbligatorietà dell'azione penale con riguardo a particolari tipologie di reati.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Ministro in ordine alla necessità di costruire un sistema della giustizia che venga incontro ai bisogni dei cittadini e alle necessità di sviluppo dell'economia.

In proposito ella sottolinea la necessità di conferire rapidità ed efficienza al processo civile, in primo luogo attraverso una messa a regime delle novità introdotte nella scorsa legislatura che non può non partire da un'attenta verifica dei risultati finora prodotti dall'introduzione dell'istituto della media conciliazione.

Per quanto riguarda poi la problematica delle carceri, ella si sofferma sulla questione da più parti sollevata circa l'opportunità di perseguire la riduzione della tensione detentiva attraverso un'ampia depenalizzazione da un lato e al ricorso di pene alternativa dall'altro e fa presente che simili strategie di intervento devono essere valutate con estrema prudenza, dal momento che per molti reati la detenzione rappresenta l'unica deterrenza

efficace; piuttosto ella ritiene, concordando con il senatore Falanga, che sia necessario porre in essere accordi con i paesi d'origine dei detenuti di nazionalità straniera affinché essi possano scontare la loro pena in patria.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprime apprezzamento per l'intervento del Ministro, in particolare per quanto riguarda le sue valutazioni sul problema dell'affollamento carcerario, al quale vanno trovate soluzioni ad un tempo praticabili e virtuose, riservando un ruolo di *extrema ratio* a provvedimenti quali indulto ed amnistia, che giustamente suscitano viva preoccupazione nell'opinione pubblica.

In realtà simili provvedimenti rappresentano una sconfitta del principio di legalità che deve essere invece difeso e consolidato: da questo punto di vista egli osserva come troppo spesso i provvedimenti in materia di giustizia da parte assunti dal Governo Monti siano apparsi ispirati ad una neanche tanto nascosta volontà di diminuire la congestione e i ritardi del sistema giudiziario scoraggiando i cittadini dall'agire a tutela dei propri diritti.

Egli si augura che il ministro Cancellieri, in coerenza con gli orientamenti emersi dalla sua relazione, non voglia ripercorrere una simile strategia d'intervento.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento per l'intervento del ministro Cancellieri, si augura che a queste seguano concrete iniziative politiche dirette ad intervenire sui nodi cruciali del sistema della giustizia, uno dei campi in cui lo Stato italiano manifesta in maniera più cruda la sua tendenza ad essere, come osservava Pietro Nenni, troppo forte con i deboli e troppo debole con i forti.

In questa prospettiva, egli si associa a quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, in particolare al senatore Lumia, circa la necessità di porre mano a politiche di severo contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, in particolare perseguendo sulla strada, che si dimostra di estrema efficacia, del disarticolamento nelle organizzazioni criminali attraverso i sequestri e le confische dei beni patrimoniali.

Sottolinea poi come in questo contesto assuma una particolare efficacia una migliore definizione dello scambio politico-mafioso, oggetto di un'apposita iniziativa legislativa presentata dalla sua parte politica.

Se la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata rappresenta un fronte sul quale si misura la capacità dello Stato italiano di contrastare con maggiore energia il crimine che si fa potere, sotto invece il profilo di un atteggiamento più rispettoso dei diritti di chi potere non ha, una questione sicuramente centrale è quella delle carceri.

In proposito egli osserva che il sovraffollamento delle carceri sarebbe facilmente risolto modificando quelle disposizioni penali o processuali – dalle norme che hanno istituito prima il reato di violazione dell'espulsione e poi quello di immigrazione clandestina, a quelle che colpiscono i consu-

matori di stupefacenti a quelle, infine, recate dalla cosiddetta legge Cirielli – che tale affollamento hanno determinato.

Il senatore De Cristofaro si sofferma poi su un tema di cui egli stesso sottolinea la delicatezza, che è quello dei detenuti in regime dell'articolo 41-*bis* del testo unico sull'ordinamento penitenziario.

In proposito egli condivide la necessità non solo di conservare, ma anzi di rendere più efficace un regime speciale di detenzione riservato agli esponenti più influenti della criminalità organizzata e destinato ad assicurare l'impossibilità che essi possano comunicare con l'esterno ed esercitare la propria influenza e la propria capacità di guidare l'organizzazione criminale anche in stato di detenzione.

Tuttavia un simile dispositivo penitenziario non può essere configurato in modo da determinare una sostanziale violazione dei diritti umani dei detenuti e da servire, come troppo spesso è avvenuto, come strumento per costringere i condannati a collaborare con la giustizia, perché sul rispetto dei diritti umani degli autori dei delitti anche più efferati si gioca la difesa dell'identità della nostra Repubblica.

La senatrice FILIPPIN (*PD*) nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento rivolte da più parti per il discorso del Ministro si sofferma sulla questione della riforma della geografia giudiziaria, sottolineando come la proroga del termine per la produzione degli effetti delle principali norme recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata proposta non certo al fine di ostacolare o affossare la riforma, ma di calibrarne i contenuti tenendo conto delle vere esigenze di territori.

In proposito, ella fa presente che in Veneto la riorganizzazione proposta rischia di aggravare una condizione del servizio giustizia che già soffre, ad esempio, della presenza in regione di un numero di magistrati nettamente inferiore alla media nazionale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) si associa alle valutazioni favorevoli espresse circa le comunicazioni del ministro Cancellieri e si sofferma sulle due questioni cruciali dell'affollamento delle carceri e della diffusione dei diritti.

Quanto alla prima questione, l'oratore osserva che dopo la condanna dello scorso gennaio da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sul cosiddetto caso Torreggiani, l'Italia ha avuto cinque mesi durante i quali avrebbe potuto assumere iniziative per cominciare a rispondere agli obblighi fissati dalla sentenza, mentre invece ha preferito utilizzare questo tempo per proporre un ricorso che ha inevitabilmente perso.

Per quanto riguarda la questione dei diritti, nell'associarsi a quanto da più parti affermato circa la necessità di implementare significative azioni di contrasto nei confronti di fenomeni in preoccupante aumento quali il cosiddetto femminicidio e l'omofobia, il senatore Lo Giudice richiama la necessità ormai inderogabile che il parlamento si faccia carico della questione sollevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del

2012, che ha rilevato l'incostituzionalità del mancato riconoscimento giuridico delle unioni fra le persone dello stesso sesso.

Il senatore TORRISI (*PdL*) esprime vivo apprezzamento per il fatto che il Ministro abbia sottolineato nel suo intervento la necessità di migliorare l'organizzazione del servizio giustizia per renderlo adeguato alle giuste aspettative dei cittadini di una società moderna e progredita e anche alle esigenze di sviluppo dell'economia.

Del resto importanti esperienze come di riorganizzazione del lavoro degli uffici giudiziari, come quelle realizzate a Torino dal presidente Barbuto e a Bolzano dal presidente Tharfusser, testimoniano la possibilità di adottare modelli organizzativi in grado di produrre a parità di risorse impegnate significativi miglioramenti del servizio reso.

La riforma della geografia giudiziaria si dovrebbe indubbiamente collocare in questa prospettiva, nel senso di diminuire le diseconomie di scala che sicuramente si possono annidare in diversi punti di sistema.

Tuttavia il modo in cui il passato governo, anche disattendendo il parere di Commissioni parlamentari, ha dato attuazione alla delega suscita gravi perplessità sull'idoneità della riforma a realizzare tali obiettivi, e comunque sul fatto che al loro perseguimento siano stati sacrificati interessi e diritti di ben altra portata.

Il combinato disposto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 infatti rischia di determinare una totale obliterazione della giustizia di prossimità, a scapito certamente dei cittadini più deboli e più poveri, si pensi alle difficoltà che si potranno incontrare in cause come quelle afferenti la morosità nelle locazioni o i diritti possessori, né bisogna trascurare il rischio che una logica di mero risparmio determini una sorta di desertificazione della presenza dello Stato sul territorio a tutto detrimento della vita civile e dell'economia.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione dell'affollamento carcerario sottolineando come la risposta non vada ricercata in un aumento delle carceri, ma in una diminuzione del carcere, sia attraverso vasti interventi di depenalizzazione, sia attraverso lo sviluppo delle sanzioni alternative.

Il presidente PALMA nel ringraziare il Ministro sottopone alla sua attenzione alcune questioni afferenti a temi sollevati nel corso del dibattito.

In primo luogo, per quanto riguarda la questione del cosiddetto femminicidio, egli ritiene che sarebbe opportuno rivedere la procedibilità a querela per il reato di molestie insistenti, che come è noto rappresenta spesso il primo passo di una progressione criminale, che arriva all'omicidio, anche in considerazione del fatto che la norma appare mal formulata tecnicamente, dal momento che tra i comportamenti che integrano il cosiddetto *stalking* vi sono anche le minacce gravi, che quale reato autonomo sono perseguibili d'ufficio.

Egli ritiene inoltre che, mentre il fenomeno della crescente violenza contro le donne da parte di persone di famiglia, fino all'omicidio, richieda anche interventi legislativi di carattere sostanziale, quale l'individuazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero di autonomi titoli di reato, sarebbe importante anche immaginare interventi normativi diretti ad impedire la recidiva, spesso nei confronti di una stessa vittima, che costituiscono uno degli aspetti più tipici di questo tipo di reati.

L'oratore si sofferma poi sulla questione della riforma della geografia giudiziaria.

Egli ricorda che la delega legislativa fu proposta dal Governo da cui egli era Ministro della giustizia, e ciò a conferma del fatto che egli personalmente non può che essere favorevole ad un intervento legislativo che razionalizzi il sistema delle circoscrizioni giudiziarie.

Tuttavia egli non può non condividere la considerazione da più parti svolta circa i numerosi rilievi critici cui prestano il fianco le modalità con cui la delega è stata attuata con decreto legislativo n. 155 del 2012, ciò tanto più in quanto il decreto ha ignorato nella massima parte le condizioni e le osservazioni che erano state formulate nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Ciò rischia di determinare effetti sul servizio giustizia profondamente negativi.

Per parlare solo delle situazioni da lui meglio direttamente conosciute, egli fa riferimento alla soppressione del tribunale di Rossano Calabria, al centro di un circondario che si caratterizza, da un lato, per una pericolosissima ed incombente presenza della criminalità organizzata, e dall'altro, per una carenza di infrastrutture delle comunicazioni che lo rende particolarmente isolato.

Si pensi altresì alla situazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva cinque sezioni distaccate di tre delle quali, o almeno di due, si era proposto il mantenimento in vita. La decisione di procedere alla soppressione di tutte significherà caricare da un giorno all'altro il tribunale di Santa Maria di altre sei cento mila cause.

Parimenti suscita vive perplessità, quale che sia la pronuncia della Corte costituzionale su un eventuale eccesso di delega, la costituzione del tribunale di Napoli nord con una formula, quella del tribunale senza Procura della Repubblica, che era stata immaginata per realtà di tutt'altro tipo.

Il presidente Palma fa presente al Ministro che il relatore sui disegni di legge, senatore Lumia, ha proposto, a conclusione della discussione generale, che tutti i Gruppi sottoscrivano un ordine del giorno inteso ad impegnare il Governo ad apportare una serie di limitate ma incisive modifiche al decreto legislativo n. 155 che consentano alla riforma di raggiungere obiettivi di effettiva razionalizzazione del sistema.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per i loro interventi ricchi di spunti di ri-

flessione che saranno sicuramente di grande utilità per l'azione del Governo nei prossimi mesi.

Nel riservarsi di rispondere in altra occasione a tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito, il Ministro si sofferma sulla questione della riforma della geografia giudiziaria, facendo presente di essere personalmente molto combattuta in quanto se da un lato non può che riconoscere la fondatezza di molte delle esigenze che, per il tramite dei parlamentari, le vengono rappresentate dai territori, dall'altro non può che prendere atto della gravità della situazione delle risorse del servizio giustizia, derivante in primo luogo dal prolungato blocco del *turn over* del personale amministrativo, che richiede urgenti interventi per la creazione di economie di scala e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse. Nel far presente che dalla capacità di portare avanti una riforma che renda finalmente più efficiente l'utilizzazione delle risorse del servizio giustizia dipende anche la credibilità del nostro Paese in Europa, ella chiede comunque alla Commissione un breve lasso di tempo per valutare attentamente la possibilità di apportare interventi migliorativi al decreto legislativo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Il presidente PALMA avverte che, in considerazione delle modifiche apportate al calendario dell'Assemblea le sedute già convocate per le ore 14 di domani, mercoledì 29 maggio, e dopodomani, giovedì 30 maggio, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**4^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (n. 8)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il relatore PEGORER (*PD*), preso atto dei rilievi emersi nel corso della discussione generale e degli interventi del rappresentante del Governo (relativi sia alle questioni del personale e della dismissione degli immobili non più utili, sia alle connessioni tra la *spending review* e la revisione dello strumento militare), ipotizza uno schema di parere favorevole, corredato dall'auspicio a che gli edifici dismessi a seguito del processo di riorganizzazione rimangano comunque adibiti ad uso scolastico e che eventuali materiali didattici in eccedenza possano essere destinati alle locali scuole pubbliche.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che è vigente uno specifico regolamento per l'assegnazione a terzi soggetti dei beni non più in uso alla Difesa, e che i predetti soggetti sono accuratamente censiti.

Il rappresentante del Governo osserva, inoltre, che il processo di riordino in cui si inserisce lo schema di decreto all'esame della Commissione non consta solo di dismissioni e risparmi ma anche di importanti rivalutazioni di beni e strutture.

Il relatore PEGORER (*PD*) ricorda che la *ratio* del provvedimento riposa sulle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica dettate dalla *spending review* e che la sua proposta si limita a formulare soltanto un auspicio al governo.

Ad avviso del senatore Luciano ROSSI (*PdL*), l'auspicio proposto dal relatore appare eccessivamente circoscritto alle scuole pubbliche, trascurando altre e non meno importanti funzioni di pubblico interesse.

Il senatore MARTON (*M5S*), nel domandare se esista una specifica graduatoria degli enti che possono beneficiare del riutilizzo dei beni dismessi, pone l'accento sull'opportunità che i beneficiari vengano comunque individuati nel territorio su cui insiste la struttura soppressa.

Il senatore CONTI (*PdL*) osserva che la formulazione del relatore appare contraria sia ai normali principi del mercato, sia a un'ottimale valorizzazione delle risorse, che dovrebbero infatti essere cedute al miglior offerente.

Nel concordare con quanto osservato dal senatore Conti, il senatore GUALDANI (*PdL*) auspica, altresì, che le procedure di dismissione non vengano inficiate da inopportune manovre speculative.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*), nel concordare con l'opportunità di destinare i beni in eccedenza anche ad altre funzioni di pubblica utilità, osserva che sarebbero comunque da evitare destinazioni prive di utilità sociale (come, ad esempio, la riconversione degli edifici dismessi in centri commerciali).

Ad avviso del senatore DIVINA (*LN-Aut*) la problematica relativa alla dismissione delle sedi degli enti soppressi non afferisce ai contenuti propri dello schema di decreto iscritto all'ordine del giorno (relativo alla ristrutturazione degli istituti di formazione), e la formulazione di osservazioni al riguardo rischierebbe di concretarsi in un'inopportuna ingerenza nelle competenze dell'Esecutivo.

Il relatore PEGORER (*PD*), nel precisare che il provvedimento si colloca all'interno di un generale processo di riordino e ristrutturazione dello strumento di Difesa nazionale, che a sua volta prevede anche la va-

lorizzazione dei beni non più in uso, osserva che la formulazione di auspici non può configurarsi, in ogni caso, come un'ingerenza nelle competenze specifiche del Governo.

Replica quindi agli intervenuti proponendo uno schema di parere che recepisce le indicazioni emerse nell'odierno dibattito (*pubblicato in allegato*).

Interviene brevemente il senatore GUALDANI (*PdL*), osservando che l'approfondimento delle problematiche inerenti alla dismissione delle strutture non più in uso appare comunque opportuno.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che l'esigenza del Governo non è solo quella di conseguire risparmi nel quadro degli impegni assunti dal Paese in tema di contrazione della spesa pubblica, ma anche quella di preservare l'eccellenza e la qualità del sistema di formazione degli operatori del comparto.

Il presidente LATORRE, nel precisare che entro la giornata odierna dovrebbero pervenire anche le prescritte osservazioni della Commissione bilancio, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 8

La Commissione difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
rilevato che:

In materia di riordino complessivo delle scuole militari e degli istituti militari di formazione sono state approvate, nell'ottica di un contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, due distinte disposizioni: l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

considerato che:

il provvedimento in esame realizza un primo intervento di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, attuando solo parzialmente la delega di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

lo stesso provvedimento non può non intendersi in una relazione di continuità con l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, finalizzato alla riorganizzazione degli istituti di formazione militari nell'ambito di una più ampia revisione degli assetti strutturali e organizzativi dell'Amministrazione della difesa;

considerato inoltre che, come ulteriormente precisato dal Governo, nel corso dell'esame del provvedimento, ai sensi delle norme di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ed al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli immobili non più utili ai fini istituzionali della difesa divengono oggetto di alienazione o permuta direttamente da parte del Ministero della difesa, ovvero vengono restituiti all'Agenzia del demanio e assoggettati alle ordinarie procedure di valorizzazione e di vendita;

preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, sempre nel corso del dibattito, in merito alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, concernente il reimpiego del personale delle scuole in via di soppressione;

esprime parere favorevole, auspicando che, ove possibile, gli edifici dismessi a seguito del processo di soppressione/riorganizzazione possano essere adibiti a funzioni di pubblica utilità e che eventuali materiali

didattici in eccedenza possano essere destinati alle scuole presenti nel territorio, e rilevando, altresì, la necessità che il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento una relazione integrativa sugli effettivi risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del presente regolamento.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 22 maggio.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, rammenta che devono ancora essere esaminati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché gli emendamenti all'articolo 6 e alcune proposte precedentemente accantonate, fermo restando che le Commissioni di merito stanno trasmettendo anche alcune riformulazioni.

Il senatore SANTINI (PD) rileva che i temi affrontati dagli emendamenti agli articoli 6 ed 8 toccano aspetti di particolare rilevanza politica, su cui sono in corso approfondimenti, presso le Commissioni di merito, tra i Gruppi parlamentari ed il Governo.

Reputa pertanto utile rinviare l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana, una volta acquisiti elementi informativi più certi.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) si associa a quanto proposto dal senatore Santini.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali richieste, rinvia alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 576.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, alla scadenza del termine fissato per le ore 11 dello scorso venerdì, sono pervenuti circa duecentocinquanta emendamenti (allegati al resoconto di seduta).

Peraltro, stante il fatto che circa centocinquanta di tali emendamenti sono stati presentati da soli due Gruppi parlamentari, ossia il Partito Democratico ed il Popolo della Libertà, ritiene opportuno acquisire contatti informali tra i Gruppi, per individuare le proposte emendative che dovranno essere oggetto di approfondimento, in considerazione del numero circoscritto delle modifiche che si potranno apportare.

Il relatore D'ALÌ (*PdL*), nel far presente che molti degli emendamenti sono tra loro identici, ritiene opportuno individuare quelle proposte che potranno ragionevolmente rientrare nel novero delle modifiche.

Il relatore SANTINI (*PD*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore D'Alì.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, alla seduta pomeridiana l'esame del provvedimento, avvertendo che in tale sede si riserverà di pronunciare le declaratorie di inammissibilità degli emendamenti privi di adeguata copertura finanziaria, considerato che il provvedimento riveste formalmente la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 662

1.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti)*. – 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture».

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.2

BROGLIA, ZANONI, DEL BARBA, VERDUCCI, PAGLIARI

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: "1.200 milioni" sono sostituite con le seguenti: "800 milioni";

2) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.";

4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio."»;

b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

1.3

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «i pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.».

1.4

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel corso del 2013» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2013» e le parole: «delle province in favore dei comuni» con le seguenti: «tra gli enti locali.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.».

1.5

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.6

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«*1-quater.* Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.7

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«*1-quater.* È altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.8

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.9

PAGLIARI, ZANONI, LAI

*Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «in conto capitale relativi al 2013».***1.10**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota re-

sidua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto».

1.11

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

b) al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.12

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento 'retributivo', al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile

del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole :«in deroga agli articoli 42,» inserire la seguente: «202,».

1.13

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, possono una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

1.14

RICCHIUTI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».

1.15

BENCINI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, ispezzavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, così come stabiliti, a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 4 per cento, conseguono per

gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.16

DI GIORGI, ZANONI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. del 2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.17

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 4, sostituire le parole: «le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»
con le seguenti: «le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento».

1.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,».

1.19

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 5, sostituire le parole: «13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013» con le seguenti: «25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012».

1.20

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se il mancato rispetto del patto di stabilità sia determinato esclusivamente dai pagamenti di debiti per interventi di straordinaria ed inderogabile manutenzione, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) L'ente locale abbia un fondo di liquidità depositato presso la Banca d'Italia pari o superiore all'ammontare del pagamento dei debiti che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità, ovvero che nei RRAA del titolo 3° e 4° delle Entrate siano contemplati accertamenti certi e finalizzati all'investimento;

b) che l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento da parte dell'ente locale sia stata finalizzata e/o tendente al contenimento della capacità d'indebitamento nonché alla riduzione della spesa corrente per il pagamento degli interessi passivi;

c) che la spesa per il personale dell'ente locale abbia un'incidenza sulla spesa del Titolo I inferiore al 30% sia nell'anno di riferimento sia in quello della richiesta;

d) che l'ammontare dei RRPP del titolo II abbia un'incidenza alta nel quadro riassuntivo del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento;

e) che siano state prodotte le certificazioni di credito alle banche e ai creditori per il pagamento sia pro solvendo sia pro soluto».

1.21

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.22

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno in uno o entrambe gli esercizi 2011 e 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.23

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio 2012, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.24

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7, sopprimere le parole: «e delle province autonome»;*
- b) *al comma 8, sopprimere le parole: «e province autonome»;*
- c) *sostituire il comma 17-bis, con il seguente:*

«17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno prevista dal comma 1 del presente articolo. Al fine di ripartire la predetta esclusione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».

1.25

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;».

1.26

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».

1.27

URAS

Al comma 7 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: «, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali»;

Il comma 8 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quiquestecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo II, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *noniesdecies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-*vicies-bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.28

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali».

1.29

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 9 eliminare l'ultimo capoverso.

1.30

DE POLI

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.31

CERONI

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni.

1.32

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.33

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.34

DE POLI

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» inserire le seguenti parole: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il rico-

noscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.35

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *inserire le seguenti parole:* «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.36

CERONI

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *sono inserite le seguenti:* «nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.37

DEL BARBA, BROGLIA, ZANONI, LAI, VERDUCCI

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *inserire le seguenti:* «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti Per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.38

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» sono inserite le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.39

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole: «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.40

DE POLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.41

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro, il 31 ottobre 2013 as-

sieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.42

CERONI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma II del presente articolo».

1.43

LAI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.44

CUOMO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, è altresì concessa agli enti locali anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.45

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6».

1.46

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, SPOSETTI

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'art. 3, comma 6».

1.47

DE POLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.48

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli

enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.49

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.50

ZANONI, BROGLIA, VERDUCCI, LAI, DEL BARBA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.51

CERONI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.52

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 15 sostituire le parole: «entro 30 giorni, con le seguenti: entro 60 giorni.

1.53

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

1.54

DE POLI

Sopprimere il comma 17.

1.55

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Sopprimere il comma 17.

1.56

CERONI

Sopprimere il comma 17.

1.57

BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI, LAI, ZANONI

Sopprimere il comma 17.

1.58

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Sopprimere il comma 17.

1.59

BONFRISCO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.60

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere a) b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.61.

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

«17-bis.1. Gli enti territoriali che hanno sfiorato il patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al presente decreto-legge, con riferimento al bilancio del 2012, non subiscono le previste sanzioni relative alla così determinata parte di sforamento».

2.1

FRAVEZZI, LANIECE, ZELLER, PALERMO, BERGER, PANIZZA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno».

2.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome»;
 - b) al comma 9, sopprimere le parole: «e province autonome».
-

2.3

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1 dopo le parole: «ai pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,».

2.4

ORRÙ, DEL BARBA

Al comma 1, dopo le parole: «entro il predetto termine» aggiungere le seguenti parole: «riconosciuti entro tale data o ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento».

2.5

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non – adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al

rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

c) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate», sono inserite le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni.»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «,ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente» sono soppresse;

2.6

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le mo-

dalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» inserire le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e :finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

c) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «,ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.7

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

2.8

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi» aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri.».

2.9

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative gestioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

2.10

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».

2.11

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».

2.12

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti».

2.13

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.14

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province"».

2.15

URAS

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera *c*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del testo

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma".

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di

euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando Per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *11-undevicies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *11-noniesdecies* e *11-ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto.

11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *11-noniesdecies* a *11-ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.16

URAS

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro»

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo del' entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *undevicies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto-legge

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.17

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-*ter*. I maggiori spazi finanziari. ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *9-bis* e *9-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto».

2.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 122 dopo le parole "nell'anno 2013" sono inserite le seguenti "e 2014"

b) al comma 122, le parole: "importo complessivo di 800 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno"

c) al comma 123 le parole: "200 milioni di euro" e le parole: "600 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e "954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti"

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili.

9-ter. All'onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sul fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1, della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"».

3.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) al comma 8 sopprimere tutti i riferimenti alle province autonome ovunque ricorrano.

3.2

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «dei pagamenti dei debiti» aggiungere le seguenti: «certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.».

3.3

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

Conseguentemente:

al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

Conseguentemente:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

3.4

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'ap-

provazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in *tranche* successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti», sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni.»;

f) al comma 6, al primo periodo, sono inoltre soppresse le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della, gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

g) *al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il respon-

sabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

h) al comma 7, le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,» sono soppresse;

i) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

j) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

3.5

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, VERDUCCI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre» con le seguenti: «15 ottobre»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in *tranche* successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'im-

porto annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

c) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» aggiungere le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e sopprimere le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;

j) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

g) al comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.».

3.6

FEDELI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modi-

che e integrazioni, nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

3.7

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme; comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

3.8

GRANAIOLA

Alla lettera b) del comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «esigibili» inserire le seguenti: «contratti nei confronti di soggetti privati o di Enti del Servizio Sanitario Regionale che acquisiscono beni e servizi in nome proprio e per conto delle Aziende Sanitarie» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il piano di pagamento, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1, elenca i debiti su base regionale o per singolo Ente assegnatario delle risorse».

3.9

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

3.10

GRANAIOLA

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito dell'erogazione delle risorse assegnate ciascuna regione provvede alla ripartizione delle stesse tra gli enti del servizio sanitario regionale i quali procedono all'immediata estinzione dei propri debiti elencati nel piano di pagamento: degli avvenuti pagamenti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra

persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4».

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il complesso delle risorse assegnate ai sensi del presente comma costituisce a livello regionale copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di cui al comma 1 lettera a).».

3.11

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sopprimere le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;

b) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.», sono soppresse.

3.12

URAS

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai

sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del Prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vices semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» *fino a:* «indebitamento.» *con le seguenti:* «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.3

VERDUCCI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, LAI

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» *fino a:* «indebitamento.» *con le seguenti:* «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.4

CERONI

All'articolo 4, le parole da: «all'attestazione» *fino a:* «indebitamento.» *sono sostituite dalle seguenti:* «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

5.1

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «L'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'interno comprende anche i debiti nei confronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale».

5.2

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La presente disposizione è adottata al fine di incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 2 in modo da garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanziamenti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, non impegnati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stanziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di cui al comma 2».

6.1

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».

6.2

CERONI

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuri-*

dica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sono inoltre soppresse le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti»;

c) al comma 1-ter, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivamente»;

d) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.3

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, let-

tere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti».

Conseguentemente:

a) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

b) al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo II, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letto e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «interventuti tra le parti».

6.5

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*» *con le seguenti:* «In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*» *con le seguenti:* «di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario l'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca,

istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge».

6.6

GUERRIERI PALEOTTI, DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario».

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e a quelli ceduti pro solvendo»;*
 - b) all'articolo 7, sopprimere il comma 8.*
-

6.7

DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pro soluto» aggiungere le seguenti: «non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

6.8

URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli Enti locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono

tenute a pubblicare presso i propri siti *internet* l'elenco completo dei creditori di cui al precedente periodo».

6.9

ZANONI, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.10

AUGELLO

Al comma 1-ter, dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «, non quotate,».

6.11

BONFRISCO

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;*
 - b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed esclusivamente»;*
 - c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.».*
-

6.12

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la parola: «esclusivamente»; aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma

nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile».

6.13

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Al comma 1-ter. sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente «esclusivamente».

6.14

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Al comma 1-ter sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

6.15

URAS

Al comma 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinano una quota parte del totale delle risorse a loro destinate ai sensi del presente decreto, a ridurre i debiti degli Enti, delle società e degli organismi a totale partecipazione pubblica prioritariamente nei confronti dei fornitori e delle imprese diversi dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari. Tale quota deve corrispondere esattamente alla percentuale dell'esposizione debitoria dell'Ente territoriale nei confronti degli Enti, società e organismi a totale partecipazione pubblica da questo controllati, sul totale dei debiti».

6.16

CANDIANI

Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori

produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai ereditari indiretti della Pubblica Amministrazione;

1-quinquies A valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*, il ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun ereditare secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficino a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento».

6.17

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge».

6.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti:* «30 settembre».

6.19

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo».

6.20

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere i seguenti periodi: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del terzo periodo».

6.21

STEFANO, URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «di saldo» sono soppresse.

6.22

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.».

6.23

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente comma:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con lo commissione permanente per lo finanza pubblica.».

6-bis.1

LAI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La facoltà dell'esecutore di richiedere la sospensione dei lavori ex art. 158 del DPR 207/2010 comma 2 viene esercitata con semplice comunicazione indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza e la misura dell'inadempimento ed ordina la sospensione dei lavori. In tali casi la sospensione prevede la conseguente applicazione di quanto all'art.160 comma 2 e seguenti del DPR 207/2010 ».

1-ter. Il cronoprogramma di cui all'articolo 137 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 deve essere redatto in modo da evidenziare, su scala cronologica almeno mensile, oltre all'articolazione e distribuzione temporale delle lavorazioni previste anche il corrispondente controvalore con indicazione del raggiungimento degli importi di Stato. L'avanzamento dei lavori che, ai sensi del Capitolato speciale d'Appalto fanno maturare per l'Appaltatore il diritto al relativo pagamento. Il Responsabile del Procedimento attesta che i pagamenti così determinati e previsti abbiano corrispondente copertura finanziaria, nell'importo e per le date previste, nei documenti contabili dell'Appaltante. Qualora tale rispondenza non sia verificata, la durata ed articolazione dei lavori può essere modificata rispetto a quanto previsto nel bando di gara al fine di conseguire la corretta effettuazione dei pagamenti previsti. Qualora il bando di gara preveda l'aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa e fra gli elementi di valutazione è previsto il tempo di esecuzione delle opere, il disciplinare deve dare precisa indicazione dei vincoli finanziari cui l'opera sarà sottoposta così che i partecipanti possano tenerne opportuno conto nella predisposizione delle offerte. Il Direttore dei lavori deve provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma come sopra redatto sulla base dell'effettiva esecuzione dei lavori e comunicarlo, almeno trimestralmente, al Responsabile del procedimento perché possa far parte degli elementi di programmazione finanziaria dell'Appaltante».

6-bis.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 6-ter.**

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma *i*) del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2».

7.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: »ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali».

7.2

DEL BARBA, BROGLIA, VERDUCCI, SPOSETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali di cui al comma 1 dell'articolo 5».

7.3

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

7.4

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.5

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.6

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del ereditare di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria a dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"».

7.7

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "la certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque

tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.8

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, VERDUCCI, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.9

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate

attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».

7.10

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».

7.11

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto le e 8 aprile 2013, n. 35."».

7.12

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 2 eliminare ultimo periodo.

7.13

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.14

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.15

GIANNINI, LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 267/2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 183/2011 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.»

7.16

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.»

7.17

URAS

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.18

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitorie di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.19

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il cre-

dito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitorie di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.20

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,»;

b) al comma 6, nel terzo periodo, sono soppresse le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;

d) comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli Stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.21

VERDUCCI, LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio».

Conseguentemente:

a) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;

c) al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.22

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio».

7.23

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice,» aggiungere le seguenti: «mediante la piattaforma elettronica,».

7.24

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente».

7.25

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piatta forma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:

a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debitorie, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all’aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell’open data entro il 31 ottobre 2013».

7.26

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 6, nel terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1».

7.27

LEZZI, FUCSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» con le seguenti: «devono indicare».

7.28

LEZZI, FUCSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9.».

7.29

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,».

7.30

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

7.31

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» con le seguenti: «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014».

7.32

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, MANDELLI, MILO

Al comma 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relazione indica altresì le iniziative necessarie, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato per la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo integrale pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.33

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 9-bis, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.34

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 9-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.35

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

*«9-quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liquidati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica, con riferimento al debito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».*

8.1

VERDUCCI, DEL BARBA, BROGLIA, SPOSETTI

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

8.2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

8.3

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari notarili».

8.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti».

8.5

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nel-

l'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.».

8.6

CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

9.1

BONFRISCO, CERONI, GALIMBERTI, MANDELLI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

«Articolo 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) a partire dalla data del 1° ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) a partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) a partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.2

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni*). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;
- e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipa-

zione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) A partire dalla data dello ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) A partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni ereditarie nei con-

fronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adattarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.3

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

9.4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

9.5

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettuata in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse.

9.6

CERONI

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse.

9.7

BROGLIA, VERDUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, DEL BARBA, SANGALLI

Al comma 01, sopprimere le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» e le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.».

9.8

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1 – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

9.9

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

Al comma 1, – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

9.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies,» sostituire le parole da: «a seguito di» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.11

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.12

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione la. somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.13

CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.14

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCSIA

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1991 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad ema-

nare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.»

9.15

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-ter.

*(Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici
Pubblica Amministrazione)*

1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma."».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";*
 - alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";*
 - alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";*
 - alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";*
 - alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11"».*
-

9.16

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCXSIA

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», inserire il seguente:

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".».

9.17

ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, FUCXSIA

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.18

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei limiti del 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto dato dalla somma dell'imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio"».

9.19

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Sopprimere il comma 02.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, sopprimere le seguenti parole: «notificati entro il 30 aprile 2012».

9.20

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Sostituire il comma 02, con il seguente:

«02. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, le parole: «notificati entro il 30 aprile 2012» sono soppresse».

9.21

CANDIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumen-

tato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si provvede, per gli anni 2013 e 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».

9.22

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI, FUCSIA

Al comma 2, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del comma 2-quater.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";*
- alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";*
- alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con: "13,6";*
- alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";*
- alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".*

2-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 223 del 2012 è aumentata dello 0,1».

9.23

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli

enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCSIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese)

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare».

9.0.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese)*

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».

10.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

10.2

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30

giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

3-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

10.3

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinqües) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

10.4

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis) All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-*sexies* dell'articolo 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95".».

10.5

BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 124, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di finanziare per il solo anno 2013, le funzioni fondamentali delle province come individuate dall'articolo 17 del decreto-legge 95 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in attesa del riordino del comparto.".

1-ter. All'articolo 1, comma 431, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) per le province, a 16,9 per cento per gli anni 2012 e 2013 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016"».

10.6

CANDIANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con propria deliberazione» con le seguenti: «con deliberazione della giunta comunale».

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «prime due» e dopo le parole: «già in uso per gli stessi prelievi» aggiungere le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA»;

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».

«2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei

termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2».

10.7

ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta comunale»;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b), le parole: «prime due» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2».

10.8

CERONI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno".

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determina-

zione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto *h*) del comma 2"».

10.9

DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) al comma 2, lettera *a*), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera *b*), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

"*h*) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.";

d) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-ter*. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto *h*) del comma 2"».

10.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "con propria deliberazione" con le seguenti: "con deliberazione della giunta comunale".

10.11

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), dopo parole: "già in uso per gli stessi prelievi" aggiungere le seguenti: "escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA».

10.12

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali».

10.13

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 Per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento.

10.14

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma».

10.15

ZANONI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

10.16

ZANONI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, garantiscono la riscossione di cui alla lettera b) anche oltre la scadenza di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013».

10.17

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

10.18

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«a-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «escluse l'abitazione principale»;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 10 è abrogato;

e) al comma 12-bis:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

2-bis. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle pertinenze degli stessi.

2-bis. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

10.19

DEL BARBA, LAI, SANGALLI, ZANONI, SPOSETTI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «bollettino di conto corrente postale» in-

serire le seguenti: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte da appositi servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» e conseguentemente, le parole: «al quale» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali».

10.20

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, D. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

10.21

DE POLI

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

10.22

CERONI

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

10.23

LAI, BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, ZANONI

Al comma 4, lettera b) sopprimere il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

10.24

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 14-*ter* le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b-bis*), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-*ter* a 4-*quinqies*».

4-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,0 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg".

4-*quater*. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013.

4-*quinqies*. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b-bis*), nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

4-*sexies*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.25

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-*bis* deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

10.26

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."».

10.27

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1-sexies, inserire il seguente:

"1-sexies.bis. Ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 1 a 1-sexies del presente articolo con autonome misure di contenimento della spesa, anche con riguardo agli enti previsti dalle predette disposizioni statutarie."».

10.28

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nessun caso, sul gettito derivante dall'eventuale assoggettamento all'imposta municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."».

10.29

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti

enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale."».

10.30

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato».

10.31

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

10.32

BERTUZZI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è sostituita dalla seguente;

"g) il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando l'invarianza di gettito per lo Stato assicurata dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano la riduzione dell'aliquota;"».

10.33

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.34

BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

10.35

ZANONI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI, DEL BARBA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.36

LAI, BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, ZANONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.37

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

10.38

DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.39

DE POLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.40

CERONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.41

DE POLI

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 15 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme pos-

sono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.42

DE POLI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.».

10.43

DE POLI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.44

DE POLI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale 'D' posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.45

CERONI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

10.46

CERONI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 10 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013

e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.47

CERONI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

10.48

CERONI

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.49

CERONI

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.50

CERONI

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10".».

10-bis.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti lo-

cali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni.».

10-bis.2

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, LANIECE, BERGER, PANIZZA

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali».

10-bis.3

CANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*» aggiungere le seguenti: «e le limitazioni di cui al medesimo articolo 12, comma 1-*ter*,» e sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «non si applicano».*

10-bis.0.1

PADUA, PAGLIARI

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per le province, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto Province».

10-bis.0.2

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

10-bis.0.3

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216)

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge

24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2013".».

10-bis.0.4

VATTUONE, CALEO, ZANONI, BROGLIA

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».

11.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";*
- alla lettera b) sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";*
- alla lettera e) sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";*
- alla lettera d) sostituire: "9" per cento, con: "19";*
- alla lettera e) sostituire: "8" per cento, con: "18".*

b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumentata dello "0,1"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11.2

LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che conseguentemente provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 numero 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalle Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Sardegna e al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

5-ter. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

11.3

BARANI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».

11.0.1

FEDELI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

1. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «viene

meno se l'appaltatore» sono aggiunte le seguenti: «ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, oppure».

12.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente».

12.2

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali».

12.3

TONINI

Al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

12.0.1

PIZZETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di

stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G/662/1/5

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

il Patto di stabilità interno, così come disciplinato oggi in Italia con il criterio della cosiddetta «competenza mista», impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere l'importo dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei;

l'analisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilità interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di lavori regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6 per cento, i comuni hanno ridotto del 32 per cento le spese in conto capitale, aumentando invece del 5 per cento le spese correnti;

per evitare la formazione di nuovi debiti degli enti locali, occorre necessariamente modificare le regole del patto di stabilità interno, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento; ciò, in modo da evitare l'accumulo di debiti di parte capitale della P.A. in presenza di risorse di cassa disponibili. La necessità di evitare la formazione di nuovi debiti è, tra l'altro, una necessità, sottolineata

dalla Commissione Europea, che non può essere risolta solo con l'applicazione della nuova direttiva sui pagamenti;

la modifica del Patto di stabilità interno risulta necessaria anche per garantire, nei confronti dell'Unione Europea, che l'operazione di pagamenti dei debiti pregressi è veramente di natura straordinaria («*una tantum*»);

a fronte di un allentamento del Patto di stabilità interno per 7,2 miliardi di euro previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013 per pagare i debiti maturati a fine 2012, infatti, i provvedimenti di finanza pubblica degli ultimi mesi impongono un irrigidimento del Patto per 8,3 miliardi di euro tra il 2012 ed il 2014. Ciò significa che con il mantenimento delle attuali regole del Patto, gli effetti positivi dell'allentamento del Patto previsto dal decreto-legge sarà annullato nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che la legge di stabilità per il 2014 preveda modifiche delle regole del patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 183/2011, sostituendo, a decorrere dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.

G/662/2/5

TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'articolo 1, comma 449, prevede che «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di euro 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di euro 20.040 milioni»;

il limite previsto con il Patto di Stabilità per l'anno 2007 era di euro 35.300 milioni;

pertanto, dal vincolo di spesa imposto per l'anno 2007 a quello prescritto per gli anni 2013 e 2014, si è registrato un taglio netto di euro 15.210 milioni, corrispondente in percentuale alla soppressione di circa il 45 per cento delle spese complessive sostenibili;

una compressione del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, così architettata, ha prodotto, negli anni in esame, un taglio di circa il 29 per cento della spesa equivalente ad una riduzione da euro 565 a euro 390 *pro capite* dei cittadini italiani;

per la Regione Puglia, in particolare, si è passati da una spesa *pro capite* di euro 724 per il 2007 ad una spesa *pro capite* di euro 328 per il 2013, corrispondente ad un taglio di circa il 55 per cento per ogni cittadino pugliese;

considerato che:

il blocco della spesa, così come imposto dall'Europa, ha fatto registrare in Italia, dalla fine 2007 ad oggi, un sempre più drammatico calo del Pil, causando una crisi economica che sta devastando il Paese, con un altissimo tasso di disoccupazione, con l'aumento del debito pubblico ed un terribile *trend* negativo della produzione industriale;

la più drammatica conseguenza è il perdurare della recessione, che si allunga a sette trimestri consecutivi nelle ultime rilevazioni e che si caratterizza per essere la più lunga dal dopo guerra ad oggi,

impegna il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi, nonché per le spese sostenute per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione;

a valutare l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, almeno della quota di «cofinanziamento europeo», al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013, atteso il crescente valore del *target* di spesa da certificare.

G/662/3/5

BERTUZZI

Il Senato,

premesso che:

l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;

l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di rac-

colta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;

valutato che:

è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;

tenuto conto che:

è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;

infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;

considerato che:

a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo, è stato varato un decreto legge che sospende il pagamento della rata IMU sulla prima casa di giugno 2013, con l'obiettivo di rivedere l'imposizione immobiliare nel suo complesso;

mescolare tuttavia la tariffa corrispettivo ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'IMU e della Tares, la creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, in sostituzione dell'IMU sulla prima casa e della Tares, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di dare certezza sui tempi e le modalità di versamento dell'imposta in favore dei Comuni, comunque garantendo che non vi sia aggravio di oneri a carico dei cittadini rispetto alla previgente normativa;

a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

Plenaria**10^a Seduta (1^o pomeriggio)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il disegno di legge in titolo riveste la natura formale di collegato alla manovra di finanza pubblica e che, pertanto, devono considerarsi improcedibili le proposte emendative che saranno dichiarate inammissibili, in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.

Dichiara, pertanto, inammissibili, per carenza di copertura, gli emendamenti 1.2, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.39, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 5.2, 6.15, 7.6, 7.9, 7.10, 7.16, 7.20, 7.21, 7.22, 7.26, 7.35, 8.1, 8.2, 8.5, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, , 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.12, 10.25, 10.26, 10.28, 10.30, 10.31, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.bis.0.2, 10.bis.0.3, 10.bis.0.4, 11.0.1, 12.2 e 12.0.1.

Avverte, infine, che gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.22 sono inammissibili, in quanto privi di portata normativa.

La senatrice LEZZI (M5S) chiede chiarimenti sul motivo dell'inammissibilità dell'emendamento 1.19.

Dopo un intervento incidentale della senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti sull'inammissibilità di tale proposta, avvertendo che essa comporta un aumento del tiraggio di tesoreria.

Il relatore D'ALÌ (*PdL*) domanda il motivo dell'inammissibilità degli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni volte a dimostrare che l'approvazione di tali proposte determinerebbe una perdita di gettito.

Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore D'ALÌ (*PdL*) illustra l'emendamento 1.61, riguardante lo sforamento del Patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) invita il Governo a valutare la possibilità di estendere il disposto normativo dell'emendamento 1.61 agli esercizi finanziari anteriori al 2012.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sottolinea che il verbo «sforare» appare privo di correttezza terminologica, con riferimento ad un testo di legge.

Successivamente, illustra la proposta 2.3, finalizzata a precisare che le posizioni debitorie normate dall'articolo 2, comma 1, sono riferibili anche alle prestazioni effettuate da professionisti.

Il relatore D'ALÌ (*PdL*) segnala, poi, al Governo l'importanza del tema sotteso all'emendamento 2.10, riguardante la legittimazione al rilascio della certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) illustra, quindi, l'emendamento 6.5, volto a precisare che nei pagamenti sia data priorità ai crediti che non costituiscono oggetto di cessione o di altro vincolo alla soddisfazione delle banche, subordinando tale previsione al verificarsi di determinate condizioni.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 6.1 e 12.3.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 28 maggio 2013, alle ore 19; avverte altresì che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'atto del Governo n. 8 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria

11^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (n. 8)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, peraltro munito di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, di esprimere alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 22 maggio.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti accantonati. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.2 e l'identico 6.3, 6.11, 6.14 e l'analogo 6.15, 6.0.11, 6.0.40 (e gli analoghi 6.0.41, 6.0.42 e 6.0.43), 6.0.45 (e gli analoghi 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48 e 6.0.49), 6.0.66 (e gli analoghi 6.0.67, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71 e 6.0.72), 6.0.75 (e gli analoghi 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78), 6.0.85 (e gli analoghi 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88), 6.0.91 (e gli analoghi 6.0.92 e 6.0.93), 6.0.94 (e gli analoghi 6.0.95, 6.0.96 e 6.0.98), 6.0.102 e 6.0.103. Comportano, altresì, maggiori oneri, non essendo quantificato il relativo aggravio di spesa, gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90 e 6.0.107. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.0.27 (e gli analoghi 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30 e 6.0.31), 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50 (e gli analoghi 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54 e 6.0.55), 6.0.69 (posto comunque che l'onere non risulta quantificato), 6.0.73 e l'analogo 6.0.74, 6.0.83 e l'analogo 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105 e 6.0.106. Le proposte 6.6, 6.7 e 6.10 comportano maggiori oneri, in quanto utilizzano come copertura l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi pubblici, in difformità da quanto indicato dal Governo circa l'andamento decrescente delle predette entrate a fronte di maggiori prelievi. Occorre poi valutare gli effetti finanziari, con particolare riferimento al Patto di stabilità interno, degli emendamenti 6.17, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16; peraltro, andrebbe in tali casi altresì verificata la correttezza dell'operazione contabile proposta e, nel caso dell'emendamento 6.0.12, occorrerebbe comunque acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura. Appare necessario verificare gli effetti sulla finanza pubblica dell'emendamento 6.19.

Risulta necessario appurare la congruità della copertura degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.6 (e degli analoghi 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10). Occorre, invece, valutare l'esistenza di eventuali effetti negativi in materia di finanza locale nel settore dell'urbanistica rispetto alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82. Comportano maggiori oneri, poiché utilizzano economie di spesa del 2012, gli emendamenti 6.0.32 e le analoghe 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti precedentemente accantonati, ricorda come occorra, a suo avviso, acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.24; occorre altresì valutare la congruità della copertura della proposta 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6; in merito all'emendamento 7.5, deve essere verificata l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 8, dei quali è rimasto sospeso l'esame, ribadisce quanto osservato nelle precedenti sedute: la prima parte dell'emendamento 8.2 comporta maggiori oneri, mentre la parte restante richiede l'acquisizione della Relazione tecnica. Comportano maggiori oneri le proposte 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13 e 8.0.41. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13. Risulta necessario valutare i possibili effetti onerosi sulla finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17. È necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 8.21. Risulta poi necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di carattere finanziario connessi alle abrogazioni recate dalle proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il Relatore illustra, quindi, gli emendamenti riformulati o ulteriormente pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 1.12 (testo 2), occorre valutarne i possibili effetti finanziari sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale. Analoga valutazione concerne l'emendamento 1.12 (testo 3). Il Governo ha poi presentato l'emendamento 1.0.100 (testo 2), provvisto di Relazione tecnica positivamente verificata. Risulta necessario verificare la congruità della copertura delle proposte 1.25 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), anche dal punto di vista della correttezza contabile, 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2) e 8.22 (testo 2). Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.500 e 7.0.500. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 6.19 (testo 2) e 7.22 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione procederà a costituire la Sottocommissione per i pareri, che risulterà composta, su base proporzionale, da quindici senatori: invita pertanto i Gruppi che non avessero ancora provveduto alla designazione dei loro rappresentanti in tale organismo ad indicare i nominativi. Con riferimento poi alle modalità di funzionamento della Sottocommissione, ricorda che, a richiesta di ciascun senatore della Commissione, è sempre

possibile la rimessione dell'esame nella sede plenaria e che, per prassi, dettata da ovvie ragioni di opportunità, nelle riunioni della Sottocommissione sono ammesse sostituzioni solo tra componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**6^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Gizzi, il dottor Antonio Perruzza, il dottor Matteo Milanese, la dottoressa Maria Ludovica Belluomo, il dottor Elio Di Odoardo e il dottor Livio Pilot, per l'Alleanza delle cooperative italiane; nonché il dottor Paolo Righi presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) accompagnato dal dottor Franco D'Onofrio e dalla dottoressa Raffaella Frigieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili: audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, per effetto delle modifiche apportate al corrente calendario dei lavori dell'Assemblea, do-

vranno essere rinviate ad altra seduta le audizioni di rappresentanti dell'ANCE, di Confedilizia e di Federproprietà, originariamente previste nella giornata di domani, con inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane, con la quale prende avvio l'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, di cui rimarca il carattere cruciale in un momento in cui il Parlamento intende svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato del Governo, impegnato com'è noto a varare, già nei prossimi mesi, un intervento organico sulla fiscalità immobiliare.

Il dottor PERRUZZA svolge un intervento introduttivo sulle cause e sull'evoluzione della crisi che ha colpito il settore immobiliare, rimarcandone gli effetti negativi sul sistema delle cooperative edilizie. Ricorda, in particolare, la riduzione della capacità di spesa delle famiglie, la mancata vendita degli alloggi costruiti, la corposa diminuzione degli investimenti nel settore edile, la progressiva perdita di valore del patrimonio immobiliare e, in generale, la minore domanda di abitazioni, a causa della diminuita propensione alla spesa da parte delle famiglie. Tale situazione è stata aggravata dalla minore erogazione di mutui immobiliari da parte delle banche, dall'aumento della disoccupazione e dal persistere di un'elevata pressione fiscale sugli immobili.

Rimarca quindi l'esigenza di ripensare il ruolo della casa, da intendere non solo come un bene statico, improduttivo di redditi, ma come un insieme di servizi ai cittadini e al territorio. Inoltre, la rimodulazione della pressione fiscale sugli immobili potrebbe innescare nuovi processi di crescita economica.

Il dottor DI ODOARDO, dopo aver consegnato alla Presidenza una memoria scritta e aver sottolineato che dovrebbe essere, per la Commissione, obiettivo prioritario e condiviso rilanciare il settore abitativo ed edilizio, illustra alcune proposte di intervento finalizzate a promuovere politiche fiscali che contribuiscano al rilancio della crescita.

Rimarca l'esigenza di risolvere il conflitto interpretativo tra la Cassazione e l'Agenzia delle entrate e del territorio per quanto riguarda la definizione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, osservando che la disciplina relativa all'IMU ha risolto tale questione solo per le situazioni attuali, ma non è intervenuta sul contenzioso tuttora esistente.

Nell'ottica di aiutare il settore agricolo, attualmente in espansione, ritiene opportuno recuperare il principio di non imponibilità per gli immobili rurali situati in comuni montani o parzialmente montani e, in secondo luogo, consentire ai comuni di applicare ad essi l'aliquota agevolata ai fini dell'IMU.

In termini generali, anche per quanto riguarda il previgente regime fiscale dell'ICI, considera opportuna l'equiparazione, a fini fiscali, tra l'abitazione principale e gli alloggi di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa. Tuttavia, con l'introduzione dell'IMU tale equiparazione è in parte venuta meno, anche considerato che lo Stato ha rinunciato alla quota di propria pertinenza sulle somme riscosse. Ritiene dunque opportuno recuperare la precedente impostazione, sancendo una piena equiparazione tra il regime fiscale delle prime case e quello degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, in parte già anticipata dal provvedimento d'urgenza del Governo con il quale il versamento dell'acconto dell'IMU è stato sospeso anche per tale tipologia di immobili.

Sotto tale ultimo profilo ritiene poi opportuno estendere la sospensione anche agli alloggi sociali locati a canoni agevolati e utilizzati come abitazioni principali. Inoltre giudica necessario prevedere l'aliquota IVA del 4 per cento anche per gli alloggi sociali delle cooperative edilizie assegnati in locazione.

Per quanto riguarda gli immobili strumentali delle imprese, richiama l'esigenza di prevedere la deducibilità di una quota dell'imposta municipale dall'imposta sul reddito dell'impresa, consentendo quindi alle aziende di scontare il costo di tale tributo nella dichiarazione dei redditi, pur senza giungere, come pure è stato proposto da alcuni, alla totale non imponibilità di tale categoria di immobili.

Sottopone alla Commissione anche l'ipotesi di introdurre una esenzione dall'IMU, per la durata di due-tre anni, per gli immobili abitativi invenduti a favore delle imprese costruttrici, rilevando che l'applicazione dell'IMU su di essi ne rende ancora più difficoltoso il collocamento sul mercato e contribuisce quindi all'ulteriore rallentamento del settore.

Ricorda quindi che nel decreto legislativo di attuazione del federalismo municipale è stata prevista a partire dal 2014 la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni riguardanti il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari. In proposito, ritiene che tale scelta sia stata affrettata e che sarebbe invece più corretto preservare il sistema attuale, almeno limitatamente ad alcune agevolazioni, come per esempio quelle previste per il terzo settore, restituendo ai comuni un margine di autonomia nella scelta dei regimi di favore concretamente applicabili.

Segnala anche l'esigenza di affinare i controlli e inasprire le sanzioni sugli affitti non dichiarati, confermando l'istituto della cedolare secca e valutando l'opportunità di introdurre misure incentivanti per fare emergere l'imponibile evaso. Aggiunge che nell'elaborare la riforma del catasto, occorre ancorarla al principio del valore effettivo degli immobili e che, nel contesto di una revisione generale del sistema impositivo locale sugli immobili, occorrerebbe valorizzare, in analogia con altri Paesi europei, la distinzione tra casa come bene patrimoniale, da valutare a fini fiscali in base al criterio del valore patrimoniale complessivo, e casa come destinataria di servizi comunali, nella cui nozione rientrerebbe la prima casa, con l'adozione di una forma di imposizione basata sui servizi ricevuti e sul numero dei componenti il nucleo familiare.

Infine sottopone alla Commissione l'opportunità di prorogare l'agevolazione per le spese di ristrutturazione edilizia, nella prospettiva di confermare una misura di favore economico per il settore.

La senatrice BERTUZZI (PD) ritiene opportuno che il legislatore acquisisca una base realistica di dati sulla consistenza dei fabbricati rurali, in modo da calibrare al meglio le misure fiscali da introdurre su tali immobili e da conferire un maggiore grado di certezza al gettito connesso all'imposizione su di essi. Per tale motivo, chiede se gli auditi dispongono di dati aggiornati sull'accatastamento dei fabbricati rurali e sul reale valore di tali immobili. Inoltre, domanda se è possibile indicare un intervento normativo per risolvere il contenzioso in atto sul riconoscimento dei requisiti di ruralità.

Il senatore SCIASCIA (PdL), anche in qualità di relatore sullo schema di decreto legislativo di attuazione del federalismo municipale, ricorda che la misura richiamata dagli auditi era stata introdotta con l'obiettivo di correlare l'eliminazione dei regimi di favore, soprattutto per gli immobili storico-artistici, con una generale riduzione della pressione fiscale sul comparto. Chiede quindi se, alla luce di tale precisazione, può essere offerta una diversa valutazione della misura in questione.

Infine ritiene si debba valutare l'opportunità di estendere la cedolare secca anche agli affitti degli immobili commerciali, a determinate condizioni, chiedendo anche una riflessione sulla diminuzione della percentuale di deducibilità.

Il dottor DI ODOARDO ribadisce l'esigenza di ripristinare la fiscalità di favore dei fabbricati rurali, prevista in precedenza, e fa presente che l'inserimento nel catasto di un gran numero di immobili richiede tempo per una corretta elaborazione dei dati, soprattutto considerato che andranno individuati gli immobili, iscritti come rurali, che tuttavia non possiedono tale requisito. Con l'ausilio tecnico dell'Agenzie delle entrate e del territorio, ritiene possibile individuare il più adeguato strumento legislativo per risolvere il contenzioso in atto, in merito al riconoscimento dei requisiti di ruralità, ma reputa anche opportuno ribadire la necessità che vi sia una concorde volontà politica nel sostenere tale intervento.

Ribadisce la propria valutazione circa la misura prevista nell'ambito del federalismo municipale, pur prendendo atto delle precisazioni svolte dal senatore Sciascia, rimarcando che essa ha privato i comuni della necessaria flessibilità nel valutare quali strumenti agevolativi applicare e a quali fattispecie.

Per quanto riguarda l'opportunità di utilizzare la cedolare secca come strumento antievasione, pur scontando la sua diminuita incidenza percentuale, esprime le proprie perplessità per quanto riguarda la presumibile efficacia di tale misura nel fare emergere imponibile non dichiarato. A suo avviso infatti occorrerebbero strumenti più incisivi.

Il dottor PERRUZZA, relativamente alla cedolare secca, sottolinea che il legislatore dovrebbe preoccuparsi di introdurre adeguate forme di tutela per il conduttore che scelga di segnalare la mancata registrazione del contratto d'affitto da parte del locatore. Occorre inoltre riflettere sul fatto che la normativa italiana in materia di affitti rende non conveniente, dal punto di vista di economico, la concessione in locazione degli immobili, diversamente da quanto accade in altri Paesi europei ove essa è molto più diffusa.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi conclusa l'audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP)

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor RIGHI, presidente nazionale della FIAIP, illustra il contenuto di un documento scritto che consegna alla Commissione. In particolare rimarca in premessa che il 79 per cento degli italiani è proprietario dell'abitazione principale, 1.400.000 sono i lavoratori coinvolti nella filiera immobiliare, 4.200 miliardi è il valore delle abitazioni civili e 1.000 miliardi il valore degli immobili ad uso diverso dall'abitativo: tali dati sono sufficienti a far comprendere come il settore immobiliare, oltre ad essere trainante per l'economia, assuma da sempre un ruolo fondamentale per il benessere e la stabilità del nucleo centrale della società italiana. A differenza di altri Paesi, in Italia la proprietà immobiliare diffusa ha prodotto ricchezza per la maggioranza dei cittadini, anziché risolversi in un beneficio di pochi grandi proprietari. La proprietà diffusa ha favorito il formarsi di un capitalismo popolare, che è rimasto immune nel tempo dalle crisi prodotte, dall'eccessiva finanziarizzazione dei mercati e che ha garantito, nel contempo, con la propria patrimonializzazione, il debito pubblico italiano. Tra i fattori che stanno allontanando gli italiani dall'investimento immobiliare si annoverano l'alta tassazione del bene «casa», che in questi ultimi tempi è diventata la più alta d'Europa e l'erosione del valore dei beni immobili causata da una modalità di tassazione inappropriata, in quanto applicata in forma patrimoniale e non reddituale. Periodicamente vengono pubblicati da osservatori istituzionali e non, gli andamenti sul mercato delle compravendite immobiliari: sono, dunque, oltremodo note le drammatiche cifre relative al settore immobiliare nel suo complesso, sia nei suoi risvolti diretti, intesi come totale contrazione del settore, sia nei suoi effetti indiretti, intesi come contrazione dell'indotto, con tutte le ricadute occupazionali che ne derivano.

Nel formulare alcune proposte di intervento, segnala l'esigenza di tassare i redditi derivanti dal patrimonio e non il patrimonio in se stesso.

Ritiene che nell'ambito di una riforma complessiva della tassazione immobiliare si debba partire da un principio di fondo, ossia l'eliminazione di qualsiasi forma di imposizione di tipo patrimoniale. E' noto come, in passato, la tassazione patrimoniale sia stata introdotta come misura straordinaria in quanto collegata a situazioni di eccezionale necessità, ma è altrettanto noto come si sia ritenuto, poi, molto più conveniente continuare ad avvalersi a regime della cosiddetta «patrimoniale» già introdotta (rendendola di fatto una forma di tassazione ordinaria), anziché ricorrere al taglio della spesa pubblica o all'elaborazione di una revisione complessiva del sistema impositivo, come è avvenuto con l'ICI, nata come imposta straordinaria e poi applicata a regime fino all'avvento dell'IMU (che è, a sua volta, una patrimoniale). Ritiene che l'indagine conoscitiva sia quindi l'occasione per eliminare definitivamente un'impostazione – quella dell'imposizione di tipo patrimoniale – nella sostanza non in linea con l'articolo 53 della Costituzione. E se il tributo è commisurato al patrimonio – e non al reddito – significa che il contribuente deve attingere altrimenti, ovvero al di fuori del bene tassato, le risorse per adempiere all'obbligo fiscale. Oltre ad essere manifestamente iniqua, questa impostazione è anche – soprattutto in un periodo di crisi – tale da rendere spesso difficile l'assolvimento dell'obbligo tributario, atteso che il reddito disponibile del contribuente è in molti casi insufficiente allo stesso mantenimento di un bene (ad esempio, in caso di immobile ereditato o ricevuto in donazione), con la conseguenza che lo Stato mette di fatto il cittadino di fronte ad un'unica strada: quella di dover vendere a basso costo il bene, vista l'impossibilità di mantenerlo e di versare l'imposta che sullo stesso si fonda. E già qui emerge l'effetto sostanzialmente espropriativo di un'imposizione patrimoniale. Occorre, dunque, ripristinare definitivamente il principio fondato sulla diretta correlazione tra il tributo imposto e il reddito prodotto dal bene tassato, ponendolo alla base della riforma, sostituendolo o affiancandolo con quello della concreta correlazione fra tributo richiesto ed entità dei servizi forniti dall'ente impositore. I principi ricordati devono essere alla base, oltre che dei tributi che si andranno ad introdurre, di qualsiasi ipotesi di revisione del catasto, che non può non prevedere una effettiva rilevazione sul territorio dei redditi degli immobili e che, inoltre, non può essere impostata – come invece previsto nell'ambito della delega fiscale esaminata dal Parlamento nella scorsa legislatura – su criteri di calcolo (algoritmi) privi di qualsiasi verificabilità.

Si sofferma successivamente sull'esigenza di eliminare qualunque forma di tassazione sulla prima casa. L'IMU, introdotta nella sua forma sperimentale con il decreto-legge n. 201 del 2011, andando a incidere anche sulla prima casa, può essere, infatti, senza dubbio definita un'imposta patrimoniale. Per le considerazioni svolte in precedenza, con particolare riferimento ai principi della tassazione reddituale in virtù dei quali la prima casa non produce alcun reddito e, soprattutto alla luce delle conseguenze negative già riscontrate con l'introduzione dell'IMU, è assolutamente necessario esentare la prima casa da qualunque forma di tassazione.

In generale rimarca l'esigenza di una riduzione della pressione fiscale sugli immobili e di una semplificazione fiscale in ambito immobiliare. La richiesta di ridurre la pressione fiscale nel settore immobiliare deve essere valutata nell'ottica di ristabilire la dovuta equità nell'ambito dell'imposizione fiscale. Il Dipartimento delle Finanze ha infatti più volte sostenuto che l'esenzione ICI per la prima casa rappresentava un'anomalia nel contesto internazionale e che la tassazione sugli immobili in Italia, prima dell'introduzione dell'IMU, era considerevolmente più bassa rispetto agli altri Paesi. È stato tuttavia dimostrato che tale ultimo assunto non trova fondamento in considerazione del fatto che l'analisi effettuata dal Dipartimento si fonda su dati non omogenei. Deve essere infatti precisato che il sistema di prelievo fiscale immobiliare adottato in tutti gli altri Paesi europei si basa su un unico tributo laddove in Italia sono previste varie forme di imposizione ulteriori rispetto all'imposta principale (IMU), con la conseguenza che il livello della tassazione sugli immobili, prima dell'introduzione dell'IMU, era perfettamente in linea con quello degli altri Paesi europei. In tale contesto, l'effetto prodotto dall'IMU sulle famiglie può essere facilmente verificato sia per la vastità della platea che è stata colpita, sia per il suo specifico ammontare, in considerazione del fatto che l'introduzione dell'IMU si è basata su un contestuale aumento dei moltiplicatori catastali, pari al 60 per cento.

Il complesso dei tributi gravanti sugli immobili rende oltremodo difficoltoso, per gli investitori, predeterminare il proprio ritorno economico sull'investimento e, di conseguenza contribuisce a rinviare la ripresa del mercato immobiliare. L'imposta unica sugli immobili potrebbe essere prevista dando attuazione al principio del beneficio ed essere correlata all'entità dei servizi che l'ente locale fornisce all'immobile, con la conseguenza che essa sarebbe dovuta, in caso di locazione, dal conduttore. Una tale impostazione – se basata su criteri oggettivi e verificabili – avrebbe il pregio di realizzare il presupposto con il quale viene solitamente giustificata l'imposizione sugli immobili a livello locale, ma che non caratterizza né l'ICI né l'IMU: quello di una forma di tassazione giustificata dal beneficio prodotto al bene dall'ente locale.

Dedica alcune considerazioni alla necessità di incentivare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, implementando il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti nel rilancio del settore immobiliare. Per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa è necessario utilizzare a garanzia, per la quota del prezzo d'acquisto non coperta dal mutuo, un apposito fondo creato presso la Cassa Depositi e Prestiti, coinvolgendo tale organismo nella ripresa delle erogazioni di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale. Propone di recuperare il contenuto di un emendamento proposto, nella scorsa legislatura, al decreto-legge n. 179 del 2012, attraverso il quale si prevedeva l'erogazione da parte della Cassa depositi e Prestiti di liquidità alle banche affinché queste concedessero mutui ipotecari per l'acquisto di abitazioni principali.

Svolge poi le proprie considerazioni sulle modalità attraverso cui compiere una revisione della normativa in materia di locazioni, rimar-

cando la persistenza di criticità che disincentivano i piccoli investitori dall'operare in tale segmento del mercato. Occorrerebbe ad esempio fissare una procedura che preveda tempi brevissimi per il rilascio dell'immobile in caso di inadempienza del conduttore, liberalizzare i contratti di locazione, sia in termini di durata che di aumento del canone nel corso del rapporto, con particolare riferimento alle locazioni commerciali, e prevedere che la somma pagata per l'affitto della propria residenza principale sia detraibile dal reddito. Sottolinea l'obiettivo di riportare il regime della cedolare secca alla sua impostazione originale, ossia quella di origine anglosassone di *flat tax*, che preveda l'applicazione di una sola aliquota. Il regime attuale non corrisponde a tale obiettivo, dal momento che si scontano eccessive diversificazioni fiscali che frammentano la disciplina della cedolare secca. Occorre, dunque, eliminare tutti i vincoli introdotti, e recuperare l'impostazione originaria del regime sostitutivo con le semplificazioni ed i vantaggi inizialmente previsti. Inoltre, occorre estendere l'opzione della cedolare secca, anche per i contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo, sia per ragioni di equità sia per garantire al piccolo investitore maggiori certezze sul ritorno economico. Altresì rimarca l'esigenza di ridurre l'aliquota IMU a favore dei soggetti che concedono in locazione i propri immobili, con particolare riferimento ai contratti stipulati a canone calmierato. Sarebbe poi opportuno effettuare uno studio comparativo sulle agevolazioni fiscali concesse negli altri Paesi europei per gli immobili in locazione, mutuandone i profili migliori. Fondamentale è anche il ripristino dell'originaria percentuale di deduzione forfetaria dei canoni di locazione ai fini dell'Irpef che, con la riforma del mercato del lavoro, è stata abbassata dal 15 al 5 per cento.

Per quanto riguarda la misura della detrazione delle spese sostenute a titolo di interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa e per la relativa intermediazione immobiliare, giudica opportuno rivedere i restrittivi criteri già previsti a legislazione vigente ed estendere la detrazione a tutte le spese sostenute in campo immobiliare, eliminando innanzitutto la limitazione alle sole spese sostenute per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazioni principale.

Dopo aver evidenziato talune criticità insite nelle modalità di accertamento sintetico introdotte dalla manovra per il 2010 e aver indicato i profili da correggere, si sofferma sulle detrazioni per le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ricordando che il Governo ne ha per il momento rinviato la proroga.

In particolare, considerati anche i buoni risultati di tali strumenti agevolativi, ritiene che ne possa essere riproposta la logica anche per rilanciare le compravendite immobiliari. In particolare ritiene opportuno approfondire l'ipotesi di prevedere una detrazione dall'Irpef del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un immobile, fino ad un limite di 100.000 euro, con la sola esclusione degli immobili di lusso. Considerato l'elevato numero di unità immobiliari invendute e tenuto altresì conto delle persistenti difficoltà a restituire le rate di mutuo, osserva come sia

ormai necessario porre mano a un intervento molto incisivo sul settore, della durata temporanea di un anno.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede di esplicitare con maggiore precisione l'ambito di applicazione della detrazione proposta per tutti gli acquisti immobiliari, dal momento che a suo avviso si rischia di introdurre uno strumento dall'uso indiscriminato e imprevedibile.

Chiede inoltre che sia trasmessa alla Commissione una documentazione di confronto con la normativa di altri Paesi europei sulle agevolazioni fiscali in materia di locazione.

Il senatore FORNARO (*PD*) chiede di acquisire la documentazione relativa al sondaggio congiunturale del mercato immobiliare, recentemente prodotta dalla Banca d'Italia, che certifica la gravità della situazione attuale, evidenziando, come era del resto prevedibile, che alla contrazione delle vendite è seguita anche una cospicua discesa dei prezzi. Da più parti si sente invocare la necessità di una riduzione della pressione fiscale sul settore immobiliare: sotto tale profilo, riterrebbe però pregiudiziale acquisire un'analisi comparativa con gli ordinamenti e l'esperienza di altri Paesi, per valutare tutti gli strumenti a disposizione su tale fronte. Una analoga esigenza informativa ravvisa con riguardo agli strumenti in chiave di lotta all'evasione in Europa nell'ambito della fiscalità immobiliare. Infine ritiene si debba valutare con grande attenzione l'eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che certo non può costituire uno strumento a cui attingere per rivitalizzare in maniera indiscriminata tutti i settori economici in crisi.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede di specificare alla Commissione se, in base ai dati disponibili e come da più parti sostenuto, si è avuta in Italia la costruzione di un numero eccessivo di alloggi abitativi rispetto al numero e alle necessità della popolazione.

Il dottor RIGHI assicura che trasmetterà i dati di raffronto con gli altri Paesi europei. Non ritiene peraltro decisivo il rilievo che in Italia si siano costruiti troppi alloggi di edilizia abitativa, giacché il vero problema è rappresentato dalla fuga degli investitori, che si rivolgono ormai ad altri mercati. D'altra parte ritiene fondamentale che il legislatore si impegni per preservare il territorio e per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente, avendo chiaro che la diminuzione dei prezzi di vendita degli immobili non dipende direttamente dal loro numero – asseritamente troppo alto – ma da altri fattori, primo fra tutti il permanere di un'elevata pressione fiscale. A titolo di esempio osserva che gli importi di vendita degli immobili ricevuti in eredità, spesso inferiori al loro reale valore di mercato, rappresentano una cartina di tornasole per comprendere quali sono i livelli di sostenibilità fiscale in ambito immobiliare. Da ultimo rimarca che le proposte formulate alla Commissione hanno l'obiettivo di favorire una preservazione del patrimonio attualmente esistente.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi conclusa l'audizione dei rappresentanti della FIAIP; avverte quindi che i rappresentanti dell'UNCI non potranno partecipare all'odierna seduta, per sopravvenuti impedimenti, e che comunque l'audizione s'intende svolta con l'acquisizione della documentazione scritta da essi inviata e posta a disposizione dei senatori.

Comunica infine che tutti i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagine *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO, come preannunciato in precedenza, comunica che la seduta delle ore 14,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2012-2014 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 4)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Sibilia ha svolto la relazione introduttiva ed è iniziata la discussione generale.

La senatrice DI GIORGI (PD) ritiene che il provvedimento non sia particolarmente soddisfacente, ma comprende l'urgenza di giungere alla conclusione dell'*iter* in tempi rapidi. Ravvisa infatti un certo squilibrio nell'assegnazione dei fondi, che peraltro risultano costantemente esigui rispetto all'obiettivo della diffusione della cultura scientifica. Considerando il valore degli obiettivi previsti e degli istituti coinvolti, giudica perciò necessaria una maggiore attenzione alle modalità di valutazione delle domande. Ipotizza peraltro che detto squilibrio sia in parte dovuto anche all'elevato numero di enti che hanno presentato la domanda di finanziamento. Tuttavia, rileva che, per alcuni enti, i contributi sono assai inferiori

rispetto alle richieste avanzate, mentre altri istituzioni registrano uno scostamento minore tra la somma richiesta e quella che sarà assegnata.

Quanto alla valutazione, si sofferma sulle modalità di attribuzione dei punteggi, evidenziando come il possesso di un'adeguata strumentazione sia un criterio cui corrisponde un elevato punteggio. In proposito, pur riconoscendo l'importanza di tale aspetto, anche per ciò che concerne la manutenzione, paventa il rischio che sia penalizzata l'attività di altre istituzioni che, pur svolgendo una proficua azione di divulgazione scientifica, non hanno un cospicuo patrimonio a livello strumentale.

In conclusione, invita a prestare particolare attenzione ai criteri per la corresponsione dei punteggi, lamentando infine il ritardo con cui lo schema giunge in Parlamento. Dopo aver chiesto delucidazioni circa l'esclusione di alcuni enti in quanto destinatari di altri finanziamenti, preannuncia comunque che il suo Gruppo avrà un orientamento favorevole.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) manifesta apprezzamento per l'impostazione del relatore e fa proprie molte delle considerazioni espresse dalla senatrice Di Giorgi. Ritiene altresì che nell'atto in titolo manchi un idoneo collegamento con il mondo della scuola, che potrebbe invece rappresentare il *target* privilegiato delle iniziative per la divulgazione della cultura scientifica. Prefigura infatti la possibilità che dette attività siano rese quasi obbligatorie nella scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la corresponsione di adeguati fondi per visite, scambi, osservazioni guidate nei luoghi dove sono conservati di saperi. In questo modo, si realizzerebbe inoltre un supporto in più anche per gli enti che a ciò si dedicano, che sono del resto prestigiose istituzioni culturali e scientifiche, le quali potrebbero ottenerne un ritorno significativo in termini di aumento dei visitatori e della visibilità dei luoghi. Sottolinea altresì che i ragazzi dovrebbero essere indirizzati verso queste esperienze, anche allo scopo di scongiurare il rischio che la platea dei destinatari sia troppo esigua e di nicchia, tanto più che l'Italia ha una posizione non certo paragonabile rispetto agli altri Paesi europei. Si tratta, conclude, di aggiungere un anello alla catena di opportunità che fanno «sistema» per la crescita del Paese e per metterlo al passo con le migliori esperienze estere nel settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica interviene il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale premette di aver svolto un proficuo confronto con i membri della Commissione e con il Governo e di aver inteso recepire le considerazioni avanzate. Illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica dunque il sottosegretario GALLETTI, il quale fa notare in premessa come, analogamente all'esame dell'atto n. 5, anche in questo caso si tratta di un provvedimento del precedente Esecutivo, mantenuto

in vita dall'attuale Governo in ossequio al principio della continuità amministrativa. Nel riconoscere il ritardo nell'erogazione di tali fondi, fa presente che i margini di spazio e di tempo sono assai ristretti e perciò si riduce l'ambito di azione tanto del Governo quanto del Parlamento. Dà peraltro atto alla Commissione di aver fin dall'inizio manifestato piena disponibilità ad una rapida approvazione del provvedimento, considerato che si tratta di finanziamenti utili al mantenimento ordinario di tali istituti.

Quanto alle osservazioni emerse nel dibattito, riferisce su alcune azioni intraprese dal precedente Esecutivo nella direzione della trasparenza, invocata dal senatore Bocchino. In particolare sottolinea che nel bando emanato lo scorso 26 giugno 2012, il Ministero ha introdotto una disciplina più stringente dettagliando in maniera più puntuale rispetto al passato i requisiti dei soggetti ammissibili nonché i criteri di valutazione delle domande, i punteggi utili e la misura dei contributi assegnabili. Tiene peraltro a precisare che il Dicastero aveva individuato *a priori* i punteggi minimo e massimo, fermo restando che il punteggio minimo non dava la certezza di ricevere il contributo ma consentiva agli enti di poter concorrere, in ossequio al principio della trasparenza.

In merito all'attività di valutazione svolta dal Comitato tecnico-scientifico, svolta con il supporto degli esperti, fa presente che essa è basata sui criteri predeterminati dal bando che non sono stati modificati nel corso della procedura. Risponde così alla richiesta di chiarimento in tal senso avanzata dal senatore Tocci. Evidenzia altresì che il suddetto Comitato ha verificato anche la coerenza e l'omogeneità dei giudizi forniti dai valutatori esterni, proprio al fine di accertarne la congruità rispetto ai criteri indicati dal bando, e ha formulato i propri giudizi finali sulla base di quattro elementi di valutazione predefiniti dal bando stesso. Comunica pertanto che all'esito di tale valutazione è stata redatta la graduatoria e i soggetti sono stati ammessi fino all'esaurimento delle risorse. A tale ultimo riferimento si riallaccia alle osservazioni della senatrice Di Giorgi, prefigurando due scelte alternative: l'attribuzione a pioggia di contributi a tutti gli enti, presupponendo che siano tutti meritevoli, ovvero la concentrazione dei fondi su determinati progetti a durata triennale, onde premiare effettivamente quelli di maggior peso. Nel ricordare le critiche espresse durante l'esame dell'atto n. 5 circa l'eccessiva frammentazione dei finanziamenti, precisa che l'Esecutivo ha intrapreso la seconda strada, compiendo dunque scelte dolorose volte a valorizzare le iniziative più significative.

Con riguardo al caso sollevato dal senatore Bocchino di esclusione dal beneficio dell'Unione matematica italiana e della Società astronomica italiana, fornisce in dettaglio le valutazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico, precisando che detti giudizi sono stati tempestivamente comunicati ai soggetti interessati, nel rispetto del principio della trasparenza.

Concorda inoltre con l'obiettivo prioritario di erogare quanto prima i contributi, evitando ulteriori ritardi che arrecherebbero grave pregiudizio ai soggetti interessati tra cui menziona la Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, i cui rappresentanti proprio ieri hanno sollecitato la cor-

responsione delle risorse. Assicura poi l'impegno del Ministero affinché vi sia maggiore tempestività nel rinnovo dei soggetti finanziati dalla Tabella.

Dopo aver chiarito alla senatrice Di Giorgi che l'esclusione degli enti già percettori di altri contributi è imposta dalla legge, si dichiara infine consapevole dell'importanza di incrementare la dotazione del Fondo, compatibilmente con l'attuale situazione della finanza pubblica, con il concorso del Governo e del Parlamento.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BOCCHINO (*M5S*) il quale si dichiara soddisfatto dei chiarimenti resi dal Sottosegretario circa il rispetto della trasparenza nei criteri di selezione, da cui emerge infatti un notevole miglioramento. Ritiene comunque che possa giovare, ai fini di un'ulteriore dimostrazione di trasparenza, la trasmissione anche al Parlamento delle motivazioni circa i giudizi negativi, tenuto conto che essi sono già comunicati agli interessati. Anche a tale riguardo, ringrazia il Sottosegretario per le precisazioni fornite. Dichiarando pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore suggerendo tuttavia che sia integrato con il richiamo alla trasmissione dei giudizi negativi anche alle Commissioni parlamentari.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) dichiara di accogliere la proposta del senatore Bocchino e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore TOCCI (*PD*) a sua volta dichiara il voto favorevole del suo schieramento, manifestando preoccupazione per l'effettiva tempestiva erogazione dei fondi soprattutto per quegli enti che versano in situazioni drammatiche. Menziona in particolare la condizione della Fondazione Città della scienza di Napoli, per la quale reputa necessari ulteriori interventi. Rivolge dunque un incoraggiamento al Governo affinché riduca il più possibile i tempi delle fasi successive dell'*iter*.

Circa il funzionamento del Fondo, afferma che potrebbero essere apportati dei miglioramenti. Esprime comunque soddisfazione per le garanzie che il Sottosegretario ha fornito circa l'attenzione del Dicastero nei futuri sviluppi.

Prende poi atto della risposta concernente i criteri di valutazione, invitando a mantenere nella giusta prospettiva i parametri interni all'attività del Comitato tecnico-scientifico, che non dovrebbero ricadere nella valutazione degli enti in quanto inerenti esclusivamente le modalità operative del Comitato stesso.

Nel menzionare alcuni verbali del predetto Comitato, fa presente che in alcuni casi esso ha dovuto derogare al metodo del doppio valutatore, presumibilmente per ragioni di tempo e di risorse. In proposito giudica essenziale lo strumento della *peer review*, in quanto deve essere sempre assicurato il contraddittorio.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) segnala che la legge n. 113 del 1991 all'articolo 1, comma 6, prevede una relazione triennale del Ministro

al Parlamento, relativamente alle iniziative realizzate per la diffusione della cultura scientifica. Al riguardo rileva criticamente che ciò non è avvenuto dal 2006 in poi e auspica che il Governo provveda quanto prima a colmare tale lacuna. Dichiarò infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (n. 9)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PUGLISI (*PD*), la quale premette che sull'atto del Governo in titolo la Commissione è chiamata solo ad esprimere osservazioni alla Commissione affari costituzionali. Fa presente poi che il regolamento è stato presentato dal Governo in carica e, in virtù di una esplicita autorizzazione legislativa disposta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, proroga alcune disposizioni sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, previste a suo tempo dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda infatti che la manovra di finanza pubblica di cui al predetto decreto-legge n. 78 va collocata nel più generale contesto di difficoltà economica e finanziaria, generato a partire dalla grave crisi del sistema finanziario e bancario e aggravato dal macigno del debito pubblico che il nostro Paese si porta sulle spalle e che deve risanare per il rispetto dei vincoli europei.

Segnala inoltre che il Governo non si è avvalso della possibilità, disposta dalla normativa vigente, di modulare e differenziare il blocco degli incrementi stipendiali per valorizzare e incentivare l'efficienza di determinati settori, tenuto conto che la proroga del blocco è stata fatta di un anno in modo indistinto per tutti i comparti del pubblico impiego.

Rammenta peraltro con favore l'esclusione di alcuni fondi relativi ai comparti di competenza (in particolare il Fondo di finanziamento ordinario delle università – FFO, le risorse destinate alla ricerca, al 5 per 1000 e all'istruzione scolastica, il Fondo unico per lo spettacolo – FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali) dalla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 16, comma 3, in base alla quale in caso di mancato raggiungimento dei risparmi di spesa opera un taglio lineare delle spese rimodulabili dei Ministeri.

Analizzando in dettaglio il provvedimento, riferisce che la disposizione di interesse diretto della 7^a Commissione è il comma 1 dell'articolo 1 ed in particolare la lettera *a*), che prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco del trattamento economico complessivo dei pubblici di-

pendenti, congelato ai livelli del 2010. La norma, prosegue la relatrice, fa comunque salva per la scuola la destinazione del 30 per cento dei risparmi per valorizzare il personale scolastico, secondo l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che disponeva per il settore un taglio a suo avviso famigerato stabilendo al contempo il reinvestimento nel medesimo comparto delle economie ottenute. Rileva tuttavia criticamente che la certificazione di quel 30 per cento di cosiddetto risparmio è stata ogni anno oggetto di discussione con la Ragioneria dello Stato.

Dopo aver evidenziato che il blocco del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche viene ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, fa presente che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico (ossia ricercatori e professori universitari) e per il personale contrattualizzato non può essere recuperato. Per il periodo 2011-2014 non è quindi utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e le eventuali progressioni di carriera nello stesso quadriennio hanno effetti solo giuridici.

Si sofferma infine sulla lettera c), che dispone per il pubblico impiego il blocco, riferito al biennio 2013-2014, della contrattazione senza possibilità di recupero delle componenti retributive e blocca anche gli incrementi contrattuali eventualmente previsti dal 2011. La lettera c) congela anche l'indennità di vacanza contrattuale per il 2013 e 2014 e stabilisce che per il triennio 2015-2017 essa sarà determinata con i parametri oggi vigenti, senza nuovi incrementi.

Nel richiamare nuovamente il quadro economico e la grave crisi della finanza pubblica del nostro Paese e dichiarandosi peraltro consapevole dell'impossibilità di un aumento della tassazione e dell'esigenza di comprimere la spesa, reputa comunque urgente restituire dignità e valore alla professione docente e in generale al personale della scuola. Per questo è essenziale a suo giudizio avviare la discussione del nuovo contratto nazionale, per essere pronti poi, quando le risorse saranno disponibili, ad inserire gli adeguati incrementi stipendiali. Afferma infatti che solo attraverso la contrattazione – e non certo la via legislativa – è possibile valorizzare compiutamente la professionalità docente e introdurre percorsi chiari di carriera. Reputa perciò che il nuovo contratto nazionale debba essere uno strumento flessibile, adeguato a definire le risorse, la formazione, i criteri di valutazione e i compensi. Esso, prosegue la relatrice, deve rappresentare quel punto di arrivo che dà una garanzia di futuro alla scuola, ma anche il punto di partenza di una formazione in servizio che scatta dal momento della sottoscrizione in poi. Senza formazione nella scuola giudica del resto inutile parlare di «comunità di pratiche professionali».

Ripercorre poi brevemente il tentativo – a suo avviso improvvido – del ministro Profumo di portare a 24 ore l'orario di lezione frontale dei docenti per legge, a prescindere dal contratto, che ha fatto perdere di vista un tema importante per la scuola, che andrebbe invece affrontato nel rinnovo contrattuale del 2014. Rileva infatti che i nostri docenti lavorano

come i loro colleghi europei, tanto che l'orario di lavoro, incluso quello svolto a casa per la preparazione e la correzione dei compiti, si avvicina alle 40 ore settimanali su 10 mesi. Sottolinea tuttavia negativamente che i nostri insegnanti sono quelli che percepiscono lo stipendio più basso rispetto ai loro omologhi europei.

Ribadisce dunque che solo all'interno di un percorso contrattuale condiviso dai lavoratori e che tenga conto degli elementi di complessità di questo lavoro è possibile affrontare il tema della valorizzazione degli insegnanti e della loro carriera. Del resto, osserva, la competenza esclusiva sugli aspetti di natura retributiva è demandata dalla legge al contratto e alla contrattazione.

Rimarca indi che una scuola moderna, che sappia rompere i tempi e gli spazi tradizionali per rimettere al centro, attraverso una nuova didattica, gli studenti e il loro diritto a raggiungere il proprio successo formativo e scolastico, passa anche attraverso il nuovo contratto, una grande occasione di coinvolgimento e discussione non solo sugli aspetti economici, ma anche sul ruolo della formazione in servizio, sulla valutazione, sulla valorizzazione delle professionalità degli insegnanti e sulla organizzazione del lavoro all'interno delle autonomie scolastiche e delle reti di scuole. Valorizzazione che, a suo giudizio, deve essere legata all'impegno orario e agli incarichi aggiuntivi, prevedendo l'individuazione di alcune figure di sistema in ogni scuola (sul modello delle funzioni strumentali) con compiti organizzativi e di coordinamento didattico, con un orario potenziato, la cui retribuzione non deve gravare sul fondo di istituto ma su risorse *ad hoc*.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulla valorizzazione del lavoro d'aula, volto a sostenere la ricerca didattica-educativa e valutativa, funzionale allo sviluppo dei processi d'innovazione per il miglioramento dei livelli di apprendimento, e menziona anche l'esigenza di assicurare un'indennità mensile accessoria, definita dalla contrattazione integrativa, a favore del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di aree a rischio e a forte processo migratorio. Si riserva infine di presentare una proposta di parere che terrà conto delle considerazioni avanzate nel dibattito.

In discussione generale interviene il senatore BOCCHINO (M5S), il quale esprime anzitutto un giudizio fortemente negativo sull'atto nel suo complesso, che colpisce in modo indiscriminato i dipendenti pubblici, i cui salari hanno già subito una pesante perdita del potere d'acquisto. Nel censurare quindi una scelta economica che non potrà non determinare un ulteriore peggioramento dell'economia reale a causa di una rinnovata contrazione dei consumi, osserva che, anche per quanto riguarda nello specifico gli insegnanti, il blocco della contrattazione risulta particolarmente lesivo. I docenti non hanno infatti alcuna carriera professionale, ma solo questi scatti che dal 2010 non vengono più corrisposti loro per far quadrare i conti pubblici. Né appare sufficiente la conferma della devoluzione al settore del 30 per cento delle economie conseguenti ai ri-

sparmi, atteso che l'esperienza recente dimostra come tali risorse siano state in realtà utilizzate per coprire spese ordinarie, le quali avrebbero dovuto trovare altrove il proprio finanziamento.

Analogamente, egli critica la proroga del blocco per il personale non contrattualizzato, come i professori universitari e i lavoratori della conoscenza, già assai penalizzati dal blocco del *turn over*.

L'ingiustizia di tali misure, prosegue l'oratore, risulta ancor più chiara laddove si consideri la scarsa efficacia delle misure disposte nei confronti delle fasce a più alto reddito. A pagare i costi della crisi sono dunque, ancora una volta, i lavoratori più deboli. Né il Governo ha saputo dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare l'illegittimità del prelievo fiscale aggiuntivo del 5 e 10 per cento a carico dei dipendenti pubblici con redditi superiori a 90 e 150 mila euro, indicava in positivo la possibilità di una sua modulazione a carico dell'intera platea. Tale segnalazione è stata tuttavia disattesa e il peso maggiore è stato addossato proprio sulle classi più deboli.

Rinresce poi constatare, prosegue ancora l'oratore, che il Governo non si sia avvalso della possibilità, sancita dall'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, giustamente ricordato dalla relatrice, di modulare la proroga del blocco per valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori. Proprio in quest'ottica, occorre infatti, a suo avviso, valorizzare il settore dell'istruzione ed escluderlo dalle misure previste.

In sintonia con le dichiarazioni del ministro Carrozza che ha preannunciato le sue dimissioni se non otterrà risorse adeguate per i comparti di sua competenza, propone quindi di esprimere un parere contrario sul provvedimento in titolo, onde chiarare che d'ora in poi la scuola deve essere tenuta fuori da qualsiasi definanziamento.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*), nel sottolineare a sua volta la drammaticità di tutto il comparto pubblico della conoscenza, si richiama alle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, che hanno aperto la strada ad una nuova considerazione delle spese per l'istruzione. Finalmente, infatti, tali spese sono state considerate investimenti in capitale umano, sicché i bilanci statali potranno collocarle in una prospettiva completamente diversa.

Nell'ipotesi in cui la Commissione addivenga ad esprimere un parere contrario sul provvedimento in titolo, suggerisce quindi di motivarlo richiamando l'importante iniziativa europea a favore della rubricazione delle spese per l'istruzione come investimenti in capitale umano.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) si associa alle considerazioni fin qui espresse ed in particolare alla necessità che le spese nel settore scolastico siano considerate investimenti. Si augura quindi che il parere sull'atto in titolo, uno dei primi della nuova legislatura, possa assegnare una significativa inversione di tendenza e dimostrare il più netto rifiuto di tutte le forze politiche rispetto ad ulteriori definanziamenti del sapere.

Invita perciò la relatrice a tener conto delle posizioni emerse nel dibattito e a proporre alla Commissione l'espressione di un parere contrario, in considerazione del valore strategico assoluto degli investimenti nella scuola e nell'università.

Il senatore LIUZZI (*PdL*), pur considerando lo scenario complessivo e l'esigenza di tenere sotto controllo i conti dello Stato, conviene che il comparto dell'istruzione non debba essere residuale, ma anzi centrale in termini di spese, tanto più che i risultati dell'insegnamento non possono essere stimati dal punto di vista del PIL. Concorda altresì sulla natura di investimenti dei finanziamenti diretti alla scuola.

Si riserva infine di valutare il parere che la relatrice sottoporrà al voto della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (n. 11)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore LIUZZI (*PdL*) il quale, dopo aver premesso che sull'atto del Governo n. 11 la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a, fa notare che l'atto è stato presentato dal precedente Governo il 29 marzo scorso. In linea generale, riferisce che lo schema di regolamento è finalizzato ad armonizzare, dal 1° gennaio 2013, i requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, a completamento della riforma previdenziale adottata con il decreto-legge n. 201 del 2011.

Passando ad illustrare le parti di competenza, osserva che il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in quattro Capi; nello specifico, le disposizioni di interesse diretto della 7^a Commissione sono inserite nel Capo III.

Dà indi conto dell'articolo 10, che regola il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo ballo», ossia ballerini e tersicorei, modificando l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 64 del 2010. Esso prevede l'aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, assorbendo di fatto il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza. Nella disciplina vigente infatti trova applicazione il termine dilatorio di

12 mesi (finestra mobile): pertanto tale innalzamento non ha effetti sostanziali.

Illustra poi l'articolo 11, che regola il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo attori», modificando la tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 1997. Esso stabilisce un incremento generalizzato dei requisiti di accesso alla pensione attraverso la progressiva convergenza entro il 2021, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto alla pensione. Precisa in merito che la norma eleva a 64 anni per gli uomini (per le donne da 60 a 64 anni, secondo la progressione ivi stabilita) detto requisito anagrafico; nella disciplina vigente, il requisito anagrafico è infatti pari a 63 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne. Anche in questo caso, essendoci il termine dilatorio di 12 mesi (finestra mobile), fa presente che l'elevamento di un anno per gli uomini non comporta modifiche sostanziali.

Si sofferma successivamente sull'articolo 12, che disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo canto», modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 182 del 1997. Puntualizza che la norma eleva a 61 anni per gli uomini (per le donne da 57 a 61 anni, secondo la progressione ivi stabilita) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei summenzionati lavoratori, con un allineamento nel 2021. Ricorda poi che nella disciplina vigente il requisito anagrafico è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Analogamente alle precedenti disposizioni chiarisce che l'incremento di un anno per gli uomini non comporta un elevamento sostanziale.

L'articolo 13, prosegue il relatore, disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo sportivi professionisti, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 166 del 1997. Esso stabilisce quindi l'innalzamento a 53 anni per gli uomini (per le donne da 49 a 53 anni, secondo la progressione ivi stabilita) del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Segnala che a legislazione vigente il requisito anagrafico è pari a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, ma sul piano sostanziale non si registrano cambiamenti.

In ultima analisi dà conto dell'articolo 15, che individua una serie di fattispecie di deroga, nelle quali, anche per i soggetti rientranti nelle disposizioni di competenza della 7^a Commissione, continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012 (nonché i relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento). Rileva infine che tali deroghe sono motivate, in base a determinate condizioni, dalla messa in mobilità, dalla prosecuzione della contribuzione volontaria, dal congedo per assistenza di figli disabili, dalla risoluzione del rapporto di lavoro in seguito ad accordi individuali, dalla applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, dalla collocazione in cassa integrazione. Preannuncia indi l'intenzione di presentare uno schema di parere favorevole con le osservazioni che emergeranno eventualmente nel dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che in occasione dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali sulle linee programmatiche del suo Dicastero, svoltasi in seduta congiunta lo scorso giovedì presso la Camera dei deputati, è stata consegnata una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

osservato preliminarmente che:

- la legge n. 6 del 2000, di modifica della legge n. 113 del 1991, comprende tre strumenti di intervento: i contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge; il finanziamento triennale destinato ad enti che promuovono la diffusione della ricerca scientifica; la promozione e la stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati,
- il parere parlamentare concerne solo lo strumento della tabella triennale;

preso atto che:

- la definizione delle regole e delle modalità per la concessione dei finanziamenti per tutti e tre gli strumenti è contenuta in un unico provvedimento che, per l'atto in esame, è il decreto direttoriale n. 369/Ric. del 26 giugno 2012,
- la selezione delle domande è svolta da un apposito Comitato tecnico-scientifico (CTS) di durata triennale, previsto dall'articolo 5 della legge n. 6 del 2000 il quale, per la selezione in oggetto, è stato nominato nel luglio 2010;

rilevato criticamente il ritardo registratosi nel procedimento volto al rinnovo dei soggetti finanziati, tenuto conto che la precedente tabella risulta scaduta nel 2011;

considerato che la riduzione lineare per il 2012 delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di ciascun Dicastero, disposta dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha comportato una decurtazione della somma concretamente ripartita a favore degli enti inseriti nella tabella che, per l'anno 2012, non è quindi più di 6.500.000 euro ma ammonta a circa 6.373.540, pur restando comunque superiore allo stanziamento dello scorso anno;

valutato che:

- i soggetti beneficiari sono 20 su 58 domande (di cui 9 escluse d'ufficio), selezionati in base alla proposta fatta dal CTS, e hanno un pun-

teggio complessivo che varia da 80 (punteggio massimo) a 72 (rispetto a 60 che era il punteggio minimo);

– di questi 20 enti, 14 erano già presenti nella tabella 2009-2011; nell'ambito delle riconferme, per 6 organismi le risorse aumentano (si tratta della Fondazione IDIS Città della scienza, della Fondazione Museo dell'industria e del lavoro, del Museo nazionale della scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, della Fondazione POST-Perugia officina per la scienza e la tecnologia, della Fondazione Villa del Balì e dell'Istituto e museo di storia della scienza). Al contrario, 6 enti hanno visto ridursi il rispettivo contributo; essi sono: l'Accademia delle scienze, la Fondazione Buzzati, la Fondazione biblioteca archivio Micheletti, la Fondazione Galilei, il Laboratorio dell'immaginario scientifico, il Museo nazionale dell'Antartide. I restanti 2 soggetti hanno mantenuto invariato il finanziamento: il riferimento va all'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL e la Fondazione Marconi;

– gli altri 6 beneficiari risultano nuove proposte ammesse nella tabella e sono: l'Accademia nazionale dei Lincei, l'Associazione Apritricielo, la Cittadella mediterranea della scienza, l'Istituto euromediterraneo di scienza e tecnologia, il Museo dei bambini-Explora e la Società italiana per il progresso delle scienze – SIPS (la quale in realtà era stata già inserita nella tabella 2006-2008);

reputando fondamentale la diffusione della cultura scientifica per elevare la sensibilità della popolazione e stimolare la domanda di formazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica anzitutto un aggiornamento della normativa, che consenta un aumento delle dotazioni del Fondo;

2. si sollecita altresì una maggiore tempestività nell'approvazione della tabella triennale affinché le erogazioni siano allineate con le annualità;

3. quanto all'attività del Comitato tecnico-scientifico, si rileva inoltre il mancato ricorso al metodo «*peer review*» con il confronto tra valutatori esterni. Si invoca poi più trasparenza con particolare riferimento alla comunicazione agli enti esclusi del punteggio ottenuto. A tale proposito, si ritiene indispensabile che sia contestualmente trasmessa loro una più articolata sintesi delle motivazioni che hanno condotto a formulare il giudizio negativo affinché essi siano posti in condizione di migliorare le proprie prestazioni e di valutare i motivi dell'esclusione. Inoltre, in questo modo sarebbe possibile comprendere le ragioni dell'esclusione eclatante di alcuni istituti di assoluto prestigio come l'Unione matematica italiana, la Società astronomica italiana e l'Accademia della Crusca.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

osservato preliminarmente che:

- la legge n. 6 del 2000, di modifica della legge n. 113 del 1991, comprende tre strumenti di intervento: i contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge; il finanziamento triennale destinato ad enti che promuovono la diffusione della ricerca scientifica; la promozione e la stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati,
- il parere parlamentare concerne solo lo strumento della tabella triennale;

preso atto che:

- la definizione delle regole e delle modalità per la concessione dei finanziamenti per tutti e tre gli strumenti è contenuta in un unico provvedimento che, per l'atto in esame, è il decreto direttoriale n. 369/Ric. del 26 giugno 2012,
- la selezione delle domande è svolta da un apposito Comitato tecnico-scientifico (CTS) di durata triennale, previsto dall'articolo 5 della legge n. 6 del 2000 il quale, per la selezione in oggetto, è stato nominato nel luglio 2010;

rilevato criticamente il ritardo registratosi nel procedimento volto al rinnovo dei soggetti finanziati, tenuto conto che la precedente tabella risulta scaduta nel 2011;

considerato che la riduzione lineare per il 2012 delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di ciascun Dicastero, disposta dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha comportato una decurtazione della somma concretamente ripartita a favore degli enti inseriti nella tabella che, per l'anno 2012, non è quindi più di 6.500.000 euro ma ammonta a circa 6.373.540, pur restando comunque superiore allo stanziamento dello scorso anno;

valutato che:

- i soggetti beneficiari sono 20 su 58 domande (di cui 9 escluse d'ufficio), selezionati in base alla proposta fatta dal CTS, e hanno un pun-

teggio complessivo che varia da 80 (punteggio massimo) a 72 (rispetto a 60 che era il punteggio minimo);

– di questi 20 enti, 14 erano già presenti nella tabella 2009-2011; nell'ambito delle riconferme, per 6 organismi le risorse aumentano (si tratta della Fondazione IDIS Città della scienza, della Fondazione Museo dell'industria e del lavoro, del Museo nazionale della scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, della Fondazione POST-Perugia officina per la scienza e la tecnologia, della Fondazione Villa del Balì e dell'Istituto e museo di storia della scienza). Al contrario, 6 enti hanno visto ridursi il rispettivo contributo; essi sono: l'Accademia delle scienze, la Fondazione Buzzati, la Fondazione biblioteca archivio Micheletti, la Fondazione Galilei, il Laboratorio dell'immaginario scientifico, il Museo nazionale dell'Antartide. I restanti 2 soggetti hanno mantenuto invariato il finanziamento: il riferimento va all'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL e la Fondazione Marconi;

– gli altri 6 beneficiari risultano nuove proposte ammesse nella tabella e sono: l'Accademia nazionale dei Lincei, l'Associazione Apritricielo, la Cittadella mediterranea della scienza, l'Istituto euromediterraneo di scienza e tecnologia, il Museo dei bambini-Explora e la Società italiana per il progresso delle scienze – SIPS (la quale in realtà era stata già inserita nella tabella 2006-2008);

reputando fondamentale la diffusione della cultura scientifica per elevare la sensibilità della popolazione e stimolare la domanda di formazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica anzitutto un aggiornamento della normativa, che consenta un aumento delle dotazioni del Fondo;

2. si sollecita altresì una maggiore tempestività nell'approvazione della tabella triennale affinché le erogazioni siano allineate con le annualità;

3. quanto all'attività del Comitato tecnico-scientifico, si rileva il mancato ricorso al metodo «*peer review*» con il confronto tra valutatori esterni. Si invoca poi più trasparenza con particolare riferimento alle motivazioni del punteggio ottenuto dagli enti esclusi. A tale proposito, si ritiene indispensabile che sia trasmessa anche al Parlamento una più articolata sintesi delle motivazioni che hanno condotto a formulare i giudizi negativi affinché sia possibile comprendere pienamente le ragioni delle esclusioni.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, dà conto del parere predisposto in ordine al provvedimento in titolo, sulla scorta delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, che è pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente MUCCHETTI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN MERITO ALLA PROMOZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI, considerando l'importanza della crisi della siderurgia italiana, su cui pesa particolarmente la difficoltà operativa dello stabilimento Ilva di Taranto, e allo scopo di comprendere l'effettivo stato dell'impianto pugliese all'interno del gruppo e delle possibilità reali di competere sul mercato, propone l'avvio di un'indagine conoscitiva sul-

l'Ilva che consenta alla Commissione di acquisire utili elementi informativi attraverso un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati. In considerazione della delicata fase attuale suggerisce un pronto avvio dell'indagine, a partire dall'audizione, in tempi molto rapidi, dei vertici dell'azienda.

Manifesta quindi l'opportunità di procedere all'avvio di un'apposita indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese, partendo dall'acquisizione di tutta la documentazione relativa allo stato dell'arte attraverso un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati.

Richiamandosi infine al tema delle difficoltà finanziarie incontrate dalle imprese nell'approvvigionamento di risorse presso il sistema bancario, propone l'avvio di un'apposita indagine conoscitiva sugli strumenti di finanziamento per le imprese, al fine di dare una risposta alle istanze di ripresa economica. Anche qui l'acquisizione di utili elementi avverrà attraverso un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati.

Sulle proposte del Presidente si apre un dibattito, nel quale prende la parola il senatore BOCCA (*PdL*) per concordare sulla necessità di avviare le richiamate indagini conoscitive, nell'ottica di dare certezza anche agli investitori internazionali particolarmente attenti alle prospettive di crescita.

Dal canto suo il senatore TOMASELLI (*PD*) condivide la scelta di dare priorità al tema dell'Ilva di Taranto, per favorire la ricerca di soluzioni che, nel rispetto di sacrosante esigenze di tutela ambientale, portino alla piena ripresa della produttività del sito, così importante sotto il profilo occupazionale. Riguardo al tema dell'energia propone alla Commissione la fissazione di un termine temporale per trarre le conclusioni del lavoro che si andrà a svolgere, in modo da dare utili indicazioni al Governo.

Sul tema interviene il senatore PETROCELLI (*M5S*) per concordare sulla necessità di tutelare il lavoro, la salute pubblica e l'ambiente, avendo come obiettivo il rispetto di tempi certi nello svolgimento degli approfondimenti. Condivide anche l'esigenza di condurre un'indagine sulla formazione del prezzo dell'energia elettrica e del gas, per il rilievo che ha sulle attività produttive di minori dimensioni.

La senatrice FABBRI (*PD*) plaude invece all'avvio di un'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari a disposizione delle imprese, alla luce delle difficoltà dei rapporti con il sistema bancario, in particolare dopo l'introduzione di regole più stringenti in materia di patrimonializzazione, per i riflessi che hanno avuto sul fronte creditizio. Ritiene in proposito assai utile l'audizione di rappresentanti dei Confidi e del Fondo centrale di garanzia.

Il senatore LANGELLA (*PdL*), nell'associarsi alla generale valutazione favorevole in ordine alle indagini conoscitive richiamate, rivolge l'attenzione al sito industriale dell'Ilva, per la rilevanza che ha nel sistema

economico italiano, proponendo alla Commissione di procedere ad oltranza nei lavori di indagine per fronteggiare gli eventi futuri collegati a tale impianto.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) concorda sull'opportunità di un tempestivo avvio dell'indagine conoscitiva sull'Ilva affinché, nel pieno rispetto dei poteri della magistratura, siano acquisiti quegli elementi che possono portare la Commissione ad un confronto con il Governo, affinché assuma concrete iniziative di politica industriale.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) plaude all'avvio delle indagini conoscitive, ricordando tuttavia la posizione critica più volte espressa dalla Lega Nord sul sito industriale di Taranto.

Il senatore COLLINA (*PD*) suggerisce all'attenzione anche un tema diverso, quello del turismo, specialmente in una stagione di riforme istituzionali e quindi di revisione dei rapporti di competenze tra Stato e Regioni.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) conferma la necessità di una riflessione sulle principali questioni che interessano l'occupazione, magari allargando l'orizzonte anche all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del turismo.

Il presidente MUCCHETTI a conclusione della discussione ritiene che alcune delle questioni sollevate dai senatori intervenuti potranno essere presto affrontate in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese

Il presidente MUCCHETTI, alla luce delle considerazioni svolte e delle osservazioni emerse nel corso della discussione, propone di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

La Commissione conviene all'unanimità.

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti di finanziamento delle imprese

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione degli elementi emersi nel corso della discussione, propone quindi di chiedere al Presidente del

Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sugli strumenti di finanziamento delle imprese.

La Commissione conviene all'unanimità.

Proposta di indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana

Il presidente MUCCHETTI manifesta condivisione per le osservazioni emerse nel corso della discussione e propone di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il PRESIDENTE informa quindi che procederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione per ciascuna delle richiamate indagini conoscitive, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni e di definire eventuali sopralluoghi ove fossero giudicati necessari per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta, già convocata per le ore 15 di domani, mercoledì 29 maggio 2013, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 662

La 10^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che:

il decreto-legge in questione costituisce un importante passo in avanti, tuttavia non risolutivo, rispetto al tema dell'annoso problema del pagamento dei debiti alle imprese da parte della Pubblica amministrazione;

i meccanismi individuati sono volti prioritariamente a regolare i rapporti tra le diverse tipologie di amministrazioni, ai fini della individuazione dei debiti e della ripartizione delle risorse straordinarie messe a disposizione dello Stato a titolo di anticipazione;

vengono posti a carico delle Regioni obblighi di adottare, al fine di accedere alle anticipazioni messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tempi estremamente ravvicinati misure, anche legislative, per assicurare la copertura dei rimborsi;

il provvedimento non prevede alcun meccanismo operativo che consenta alle imprese di ottenere in via diretta il pagamento di quanto dovuto;

rispetto alla normativa previgente si è estesa la possibilità di compensazione ai soli debiti fiscali dovuti in base ad istituti di contenzioso tributario, quali l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l'acquiescenza. Allo stato, ne consegue che le uniche imprese che possono compensare sono quelle che si trovano in sostanziale posizione di inadempienza rispetto ai propri obblighi tributari, previdenziali e assistenziali. Questa situazione, pertanto, rischia di favorire le imprese inadempienti sul piano fiscale rispetto alle realtà imprenditoriali che hanno rispettato fedelmente tali obblighi;

in tutte le fasi procedurali, l'iniziativa è demandata alle pubbliche amministrazioni chiamate a mettere in atto adempimenti cogenti e complessi con il rischio di non rispettare i tempi e creare situazioni differenziate a livello territoriale;

nonostante le correzioni apportate dalla Camera dei deputati, permangono diversi aspetti controversi derivanti dalla sovrapposizione tra il regime ordinario della certificazione, già previsto dal decreto-legge n. 185 del 2008, e la «nuova generazione» di certificazioni di cui all'articolo 7, comma 6, nonché incomprensibili differenze relativamente all'utilizzo concesso ai fini della compensazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito ad intervenire sul processo di certificazione al fine di poter ottenere in tempi certi e non derogabili un'attestazione del credito riconosciuto dall'amministrazione debitrice nella quale venga indicata la data entro la quale l'amministrazione stessa sarà obbligata a pagare;

l'assenza di una data certa nei modelli di certificazione, infatti, rischia di non essere utilizzabile ai fini della cessione del credito a terzi o per compensare eventuali debiti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2012;

in relazione all'articolo 9 si segnala che dovrebbero essere superate le attuali incongruenze relative alle tempistiche per accedere alle compensazioni, riconoscendo le più ampie possibilità per le imprese di accedere all'istituto della compensazione, prevedendo, nello specifico, che il credito certificato possa essere utilizzato per il pagamento, totale e parziale, di tutte le somme iscritte a ruolo fino al momento dell'effettivo pagamento;

per quanto riguarda le risorse sarebbe opportuno prevedere il loro utilizzo non in via prioritaria, ma in via esclusiva per il pagamento dei debiti, in modo da evitare improprie dispersioni di risorse a favore di pagamenti non riconducibili a quelli oggetto del decreto in esame;

invita la Commissione di merito, infine, ad inserire, in sede di conversione, delle disposizioni che consentano al Parlamento di monitorare in futuro l'effettiva attuazione delle norme relative ai tempi di pagamento della pubblica amministrazione alla luce del recente recepimento della direttiva comunitaria n. 7 del 2011 sui ritardati pagamenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle comunicazioni rese martedì 14 maggio dal ministro Giovannini dinanzi alla Commissione sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, si era convenuto di rinviare ad altra occasione la trattazione delle tematiche afferenti la solidarietà sociale. Ritiene opportuno caldeggiare pertanto il ritorno del Ministro in Commissione a tale scopo, anche in considerazione dell'inserimento all'ordine del giorno dell'atto comunitario COM (2013) 145 definitivo, riguardante il Fondo sociale europeo. La disamina di tale atto offre infatti anche l'occasione per riflettere sulle linee guida per il prossimo settennato in ordine all'impiego del Fondo medesimo. Ciò con specifico riferimento alla delicatezza delle problematiche connesse al principio del cofinanziamento, a maggior ragione in anni di ristrettezze di bilancio.

Concorda la senatrice Rita GHEDINI (PD), suggerendo altresì un'audizione su questi temi del Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Andor, eventualmente in sede di Commissioni riunite con la 14^a Commissione permanente e congiuntamente con le corrispondenti Commissioni dell'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (n. 11)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice GATTI (*PD*) precisa preliminarmente che lo schema di regolamento è stato predisposto ai sensi del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, che ha infatti demandato ad un regolamento governativo la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici dei lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività. In questo quadro, il comma 2 dell'articolo 1 dello schema specifica che per tali soggetti continuano a trovare applicazione i requisiti previgenti, se conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Per quelli che invece ricadano nell'ambito dei requisiti nuovi, i successivi commi 3 e 4 prevedono che non trovino applicazione le norme sulle cosiddette «finestre» e si applichi il meccanismo generale di successivo adeguamento dei requisiti anagrafici, nonché dei requisiti contributivi per l'accesso indipendentemente dall'età anagrafica.

La relatrice passa quindi ad illustrare le singole disposizioni della bozza di regolamento, iniziando dagli articoli da 2 a 5 dello schema, che concernono i requisiti per il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate (compresi l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza), delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 3 e le relative tabelle allegate A e B stabiliscono i requisiti per la pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. L'articolo 4 fissa invece i requisiti per la pensione di anzianità, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Un primo «canale di uscita» è costituito dal possesso di un'anzianità di contribuzione pari a 42 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica. Un altro «canale di uscita» è rappresentato dalla combinazione di un requisito anagrafico e di un requisito di anzianità di contribuzione. In via transitoria, per il periodo 2013-2018, i requisiti di questo «canale» sono fissati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2. A regime, il requisito anagrafico è pari a 59 anni, incrementato – a decorrere dal 2021 – in base al meccanismo generale di adeguamento agli incrementi della speranza di vita, mentre quello di anzianità contributiva è pari a 40 anni e non è assoggettato al meccanismo generale di adeguamento. Il comma 2 dell'articolo 5 specifica che resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite previsto dalla vigente disciplina, in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza,

sempre che, al momento del raggiungimento, il soggetto abbia conseguito i requisiti per la pensione. Il successivo comma 3 reca una disposizione transitoria su uno specifico «canale di accesso» per la pensione di anzianità, costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del calcolo del trattamento e dal possesso del requisito anagrafico di 53 anni. La norma dispone che il «canale» trovi ancora applicazione soltanto nel caso in cui il requisito di anzianità contributiva sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2011 e quello di anzianità anagrafica sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo 6 riguarda i soggetti già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso dalla legge n. 230 del 1997. Il comma 1 eleva da 65 a 66 anni il limite anagrafico ai fini della liquidazione della quota di trattamento pensionistico relativa all'anzianità assicurativa acquisita presso il Fondo; il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai soggetti già iscritti al Fondo stesso.

L'articolo 7 incrementa i requisiti di anzianità contributiva ai fini dell'ammissione ai prepensionamenti per i lavoratori poligrafici, sopprimendo altresì il beneficio dell'incremento di 3 anni dell'anzianità contributiva. In proposito, la relatrice ricorda che i lavoratori poligrafici di aziende in crisi possono optare per il prepensionamento in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale, se in possesso del requisito ed entro i limiti quantitativi ammessi dal Ministero del lavoro.

Sul personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto interviene l'articolo 8, in base al quale il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti. Nella disciplina finora vigente, il requisito anagrafico per tale categoria è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

L'articolo 9 concerne i piloti del pilotaggio marittimo, per i quali dispone che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti, incrementando progressivamente da 55 a 58 anni il requisito anagrafico per la «pensione anticipata di vecchiaia».

I successivi articoli 10, 11 e 12 riguardano poi i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini e quelli già iscritti al relativo Fondo al 31 dicembre 1995 ed appartenenti a determinate specifiche categorie.

L'articolo 13 eleva a 53 anni (per le donne secondo la progressione ivi stabilita) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia degli sportivi professionisti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede alcune ipotesi in cui, a causa della perdita – per sopravvenuti limiti di età, secondo gli ordinamenti di settore – del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, continuino a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensiona-

mento vigenti al 31 dicembre 2012, nonché i relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento. Il successivo comma 2 formula un’analoga previsione con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; in tal caso, si fa riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento ed ai termini dilatori vigenti al 31 dicembre 2011. I commi da 3 a 5 concernono i requisiti per l’accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti dell’ENAV S.p.A. appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza ai volo e meteo.

Infine, gli articoli 15 e 16, rispettivamente, individuano una serie di fattispecie di deroga nelle quali continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012, e fissano al 1° gennaio 2013 la decorrenza dell’efficacia della norme del regolamento.

La relatrice si riserva conclusivamente di proporre uno schema di osservazioni all’esito del dibattito, anche alla luce delle audizioni già calendarizzate dinanzi alle Commissioni 1ª e 4ª riunite.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per l’ampia disamina di un atto complesso e delicato; auspica che i componenti della Commissione vogliano partecipare alle audizioni previste presso le Commissioni 1ª e 4ª riunite, sulla cui competenza specifica avanza dubbi, atteso il contenuto squisitamente previdenziale dell’atto medesimo. Anche per queste ragioni, invita la relatrice ad illustrare personalmente presso le Commissioni destinate il parere che verrà reso dalla Commissione. Rinvia infine il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice MUSSOLINI (*PdL*) si richiama preliminarmente alla vigilanza sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità affidata ai Parlamenti nazionali dall’articolo 12 del Trattato di Lisbona ed alle modalità attraverso cui si esplica tale controllo in base al Protocollo n. 2. Ricorda quindi che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell’Unione europea, sancito dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e ulteriormente precisato dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. I cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell’Unione, lavorarvi senza bisogno di un permesso di lavoro, vivervi

per motivi di lavoro, restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine e godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale. I cittadini dell'Unione europea possono anche chiedere il trasferimento di alcuni tipi di copertura sanitaria e previdenziale verso il paese in cui si trasferiscono per motivi professionali. La libera circolazione dei lavoratori si applica anche, in linea di massima, ai paesi dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tuttavia, molti sono i lavoratori dell'Unione europea che incontrano difficoltà nel far valere questi diritti o che non conoscono affatto le possibilità nel trasferirsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro: secondo l'indagine UE sulle forze di lavoro, nel 2011 solo il 3,1 per cento dei cittadini europei risiede in uno Stato membro diverso dal proprio per lavorare. È in questo contesto che si inserisce la proposta di direttiva in esame, con lo scopo di ridurre la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti dell'Unione europea e dare loro i mezzi necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati.

La relatrice illustra quindi diffusamente le disposizioni della proposta di direttiva, la cui *mission* e il cui campo di applicazione sono definiti nei primi due articoli. All'articolo 3 sono individuati i mezzi che i lavoratori discriminati hanno a disposizione per far valere i propri diritti, attraverso procedure giudiziarie, amministrative e/o di conciliazione.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per gli Stati membri di far sì che associazioni, organizzazioni o soggetti giuridici (quali sindacati, ONG o altri organismi) possano avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per conto o a sostegno dei lavoratori migranti dell'Unione europea nell'eventualità di una violazione dei loro diritti.

All'articolo 5 si predispongono l'istituzione a livello nazionale di strutture di informazione e supporto per i lavoratori migranti. Spetta a ciascuno Stato membro l'istituzione *ex novo* di tali strutture o l'utilizzo di strutture già esistenti che svolgano azioni di difesa dei diritti individuali.

L'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare e promuovere il dialogo con le parti sociali, al fine di dare impulso alla lotta contro la discriminazione per motivi di nazionalità, mentre l'articolo 7 li obbliga alla diffusione delle informazioni sui diritti dei lavoratori «mobili» nel territorio nazionale.

Gli articoli da 8 a 12 contengono le disposizioni finali: gli Stati membri hanno 2 anni dal recepimento della direttiva per rendere efficaci le prescrizioni in essa contenute; annualmente, poi, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla sua attuazione.

Le spese per la realizzazione di uno studio di valutazione nel 2015 non dovrebbero superare i 300 mila euro, disponibili sulla linea di bilancio che finanzia la libera circolazione dei lavoratori. I costi per le risorse umane saranno coperti dalla voce 5 del quadro finanziario pluriennale, come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta in esame.

In conclusione, la relatrice nota che, per quanto concerne la base giuridica, la proposta di direttiva è in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, del TFUE, con il quale l'Unione ha istituito un mercato interno fondato su un'economia sociale di mercato competitiva, nonché con gli articoli 45 (libera circolazione e abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per i lavoratori dell'Unione europea) e 18 (non discriminazione in base alla nazionalità per i cittadini dell'Unione europea). Ritiene inoltre che essa rispetti sia il principio di proporzionalità, in quanto lo strumento della direttiva di limita al conseguimento degli obiettivi del TFUE, sia quello di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi dell'azione prevista dalla direttiva stessa sono conseguiti a livello di Unione e non a livello di singolo Stato membro.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per l'ampia disamina svolta, sottolineando le forti implicazioni che l'atto pone anche con riferimento ai Paesi *new applicants*. Rinvia infine il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, per garantire un'efficace programmazione dei lavori, al termine della seduta della Commissione già prevista per domani, 29 maggio, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,45.

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica ammini-

strazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (n. 13): osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**6^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 15,05**IN SEDE CONSULTIVA*

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio scorso.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), nel ringraziare i senatori intervenuti durante la discussione, anticipa alcune linee portanti dello schema di parere favorevole corredato da osservazioni e raccomandazioni. In particolare, nella giornata odierna, la senatrice Granaiola ha inviato una serie di spunti e suggerimenti che possono in buona sostanza essere accolti; tuttavia, ritiene di non poter accedere alla proposta di inserire quale raccomandazione nello schema di parere l'esigenza di riportare, come esempio, ciò che avviene in regione Toscana per gli acquisti di beni e servizi nelle aziende sanitarie; analogamente, ritiene altresì non accoglibile il suggerimento riguardante la possibilità per le regioni di modulare diversamente i piani di pagamento al fine di garantire l'equità nella distribuzione delle risorse.

Infine, reputa non opportuno inserire nello schema di parere quanto riportato, invece, nel parere approvato l'8 maggio scorso dalla Commissione affari sociali della Camera, laddove si rilevava l'opportunità di pre-

vedere una sorta di corsia preferenziale per i fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari abbiano una particolare valenza sociale. Infatti, a suo avviso, tale osservazione rischierebbe di creare ingiuste differenziazioni all'interno dei soggetti creditori.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ribadisce l'utilità di prevedere una raccomandazione che tenga conto di quanto avviene in Toscana per l'acquisizione di beni e servizi delle aziende sanitarie, acquisti che si realizzano attraverso gli Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (*ESTAV*).

La PRESIDENTE suggerisce che la raccomandazione proposta dalla senatrice Granaiola potrebbe trovare accoglimento laddove si limita a constatare la presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti in cui sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le aziende sanitarie.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) concorda.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) ritiene che, con quest'ultima precisazione formulata dalla Presidente, la raccomandazione avanzata dalla senatrice Granaiola può senz'altro essere accolta.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene che si debba precisare che le risorse da ripartire possono costituire – e non costituiranno – copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati.

Il senatore BIANCO (*PD*) invita la relatrice a inserire nello schema di parere una ulteriore raccomandazione volta a valutare la possibilità di elevare il limite del 90 per cento di cui al comma 7 dell'articolo 3, con riferimento ai flussi di cassa al fine di non aggravare problemi di liquidità destinati a finanziare le attività effettivamente svolte dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) esprime il proprio dispiacere per il fatto che la relatrice non abbia inteso includere tra le osservazioni anche quella volta a prevedere una corsia preferenziale per i fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari rivestano valenza sociale. A suo avviso, infatti, sarebbe stato rivolto un preciso segnale di sostegno nei confronti di tali soggetti.

Il senatore AIELLO (*PdL*) sottolinea come nella pubblica amministrazione diversi imprenditori attendono da anni di essere pagati; pertanto, è inutile creare rispetto al passato differenziazioni nell'ambito dei soggetti creditori.

Ad avviso della senatrice FUCKSIA (*M5S*) si potrebbero individuare alcuni criteri volti a segnalare delle priorità nell'ambito delle procedure per il pagamento dei debiti.

La PRESIDENTE osserva che in merito potrebbero determinarsi anche profili di incompatibilità rispetto alle disposizioni in tema di concorrenza e mercato.

Il senatore ZUFFADA (*PdL*) svolge alcune considerazioni in merito alla necessità di rendere più semplici le procedure per favorire il pagamento dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore ROMANO (*SCpI*), nel dichiararsi d'accordo con quanto rilevato dalla relatrice Rizzotti, evidenzia come la proposta, pur apprezzabile in via di principio, di favorire in qualche modo quei fornitori la cui attività abbia una valenza sociale, dovrebbe essere oggetto di una maggiore definizione che, a suo parere, non appare determinabile in questa sede.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel rilevare che la flessibilità dei lavori della Commissione non deve compromettere l'efficacia delle azioni della stessa, esprime apprezzamento per i suggerimenti e contributi emersi anche nell'odierna seduta, i quali sono indice dell'impegno di ciascun senatore.

Tuttavia la Commissione è chiamata ad esprimere un parere che ha natura non vincolante; pertanto, alcune pregevoli osservazioni e proposte – come, ad esempio, quelle avanzate dal senatore Bianco – potrebbero essere oggetto di una specifica disamina, magari dopo aver acquisito i necessari elementi informativi attesi dalle audizioni previste domani.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), concorda pienamente con quanto da ultimo rilevato dal senatore D'Ambrosio Lettieri in quanto le osservazioni del senatore Bianco sono certamente meritevoli di attenzione ma vanno enfatizzate nella maniera più opportuna.

La PRESIDENTE ribadisce come temi di grande complessità dovrebbero essere oggetto di uno specifico approfondimento, al termine del quale la Commissione potrebbe approvare atti contenenti indirizzi vincolanti per il Governo.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*) dà quindi lettura dello schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'osservazione riguardante la riduzione lineare delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero della salute.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) precisa che l'osservazione in questione intende rivolgere una critica in generale alla politica dei tagli lineari.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere predisposto dalla relatrice Rizzotti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente DE BIASI (*PD*), nel ricordare quanto previsto nel calendario della corrente settimana, fa presente che nell'Ufficio di Presidenza integrato, programmato per giovedì prossimo, potranno essere valutate alcune proposte di indagine conoscitiva. Inoltre, nella giornata di domani potrà essere avviato l'esame dei disegni di legge n. 587 (Legge di delegazione europea per il 2013) e n. 588 (Legge europea per il 2013), rispetto ai quali invita i Gruppi a svolgere una istruttoria preventiva. Ricorda infine che il Ministro della salute si è reso disponibile ad intervenire in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero martedì 4 giugno, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 662

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
considerato che:

– l'avvio delle procedure per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dalla semplice richiesta di accreditamento alla Piattaforma per la certificazione dei crediti, ha fatto emergere difficoltà operative che rischiano – ove non tempestivamente superate – di dilatare i tempi di completamento del programma e di effettivo pagamento dei debiti;

– il piano di copertura annuale di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, grava, per un periodo massimo di 30 anni, sui bilanci futuri delle regioni imponendo ulteriori sofferenze alle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario, peraltro già sottoposto a continue restrizioni;

– il rispetto, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei termini massimi di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, nonché degli interessi moratori che decorrono automaticamente alla scadenza del termine, rischia di essere avviato in un contesto di gravi difficoltà operative e finanziarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si rende necessaria una semplificazione delle procedure previste dall'articolo 3 per favorire il pagamento dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale; si segnala quindi l'esigenza di mettere in atto ogni intervento utile ad accelerare la procedura per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, rimuovendo ove necessario ogni complessità burocratica e operativa e prevedendo un termine perentorio entro il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale devono provvedere al pagamento dei relativi debiti, ovvero alla certificazione degli stessi;

2) si rileva che in virtù di quanto previsto dall'allegato 1 al decreto-legge in titolo si opera una riduzione lineare, a decorrere dall'anno 2015, delle spese rimodulabili di ciascuno stato di previsione ministeriale e, quindi, anche di quello del Ministero della salute. Ciò rischia di perseverare nell'erronea logica dei cosiddetti tagli lineari quando sarebbe invece indispensabile una rimodulazione delle spese sanitarie sulla base de-

gli effettivi bisogni di salute della popolazione e dei conseguenti servizi che occorre assicurare;

3) si evidenzia l'opportunità di prevedere che, nella fase di adozione dei decreti del Ministero dell'economia di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto in titolo, siano sentiti il Ministero della salute e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

4) si segnala l'esigenza di una attenta valutazione, in sede di predisposizione della Legge di stabilità, delle necessità finanziarie a garanzia del modello universalistico del Servizio sanitario nazionale per i prossimi anni;

e con le seguenti raccomandazioni:

– con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3:

1) occorre precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenuto conto della *ratio* perseguita dal decreto legge in titolo (pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni);

2) si raccomanda di tener conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie.

– con riferimento al comma 6 dell'articolo 3:

1) occorre precisare che competenti al pagamento dei debiti sono gli Enti del Servizio sanitario regionale e non la Regione direttamente, la quale è chiamata a svolgere una funzione di riparto delle risorse e della certificazione degli avvenuti pagamenti;

2) si rende opportuno precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le Regioni ripartiranno le risorse ai singoli Enti, le risorse stesse possano costituire, nel loro complesso, copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati già oggetto della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 24 marzo 2011.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria**2^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, nell'odierna seduta, si procederà all'incardinamento del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013» (Atto Senato 587) e del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013» (Atto Senato 588), i quali, come è noto, sono stati entrambi presentati dal Governo presso questo ramo del Parlamento.

In effetti, si tratta di dare la prima applicazione alla nuova legge ordinamentale n. 234 del 24 dicembre 2012, che ha sostituito la legge comunitaria annuale con due distinti atti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Conformemente a quanto deciso, con consenso unanime, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, che ha avuto luogo lo scorso 22 maggio, la Commissione, pertanto, terrà un esame congiunto dei due provvedimenti – con due relazioni che confluiranno in un'unica discussione generale – e, a conclusione, una trattazione

con esiti disgiunti, ovvero con esame ed approvazione, in via separata, degli emendamenti relativi ai due disegni di legge.

Il Presidente sottolinea che il suddetto iter procedimentale – ossia la connessione funzionale dell'esame – risulta essere il frutto di una deliberazione discrezionale dello stesso Ufficio di Presidenza, che non vincola, *pro futuro*, la possibilità di percorrere ulteriori opzioni regolamentari.

Ricorda altresì che, ai sensi del Regolamento del Senato, una volta assegnati i disegni di legge, le Commissioni in sede consultiva hanno 15 giorni di tempo per inoltrare le loro rispettive relazioni alla 14^a Commissione, la quale, successivamente, ha 30 giorni di tempo per licenziare, e consegnare all'aula del Senato, i mentovati provvedimenti (i suddetti termini non sono perentori).

Poiché gli Atti Senato 587 e 588 sono stati assegnati in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea il 22 maggio scorso, si desume che la fase consultiva potrebbe ritenersi esaurita entro la prossima settimana, periodo in cui la Commissione sarà in grado di avviare l'esame di merito dei due atti legislativi.

Al riguardo, nomina il senatore Tarquinio, quale relatore del disegno di legge di delegazione (Atto Senato 587) e il senatore Cociancich, quale relatore per il disegno di legge europea (Atto Senato 588).

Informa, infine, che si è in attesa della ripresentazione, da parte del Governo, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2013 (che il precedente Governo aveva già inoltrato nella scorsa legislatura), nonché della presentazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2013.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato alla prossima settimana.

SULLA COSTITUZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI PARERI FASE ASCENDENTE E FASE DISCENDENTE

Il PRESIDENTE sollecita ulteriormente i Gruppi che non l'abbiano ancora fatto a trasmettere i rispettivi nominativi dei componenti le Sottocommissioni pareri chiamate a trattare le questioni attinenti, rispettivamente, la partecipazione al processo legislativo europeo e l'attuazione della normativa europea nell'ordinamento nazionale.

Annuncia, quindi, di aver nominato il senatore Giacomo Stucchi, quale Presidente della Sottocommissione pareri (fase ascendente), nonché il senatore Alessandro Maran, quale Presidente della Sottocommissione pareri (fase discendente).

La seduta termina alle ore 15,55.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 28 maggio 2013

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il presidente MICHELONI informa che la riunione odierna ha lo scopo di dare un indirizzo ai lavori del Comitato e, a tal fine, fa riferimento al documento in 16 punti da lui stesso distribuito nella seduta costitutiva. In particolare, con riferimento al punto 2 del documento, ricorda di avere incontrato nella giornata di ieri il Presidente del Senato e di avere illustrato un progetto di incontro pubblico, da tenersi entro la pausa estiva, con il coinvolgimento di membri di altri parlamenti – come quelli francese, spagnolo, portoghese e rumeno – eletti in rappresentanza delle rispettive comunità nazionali residenti in altri Paesi, nonché di rappresentanti del Parlamento europeo. Ciò anche allo scopo di approfondire il tema dei parlamentari eletti dalle comunità nazionali all'estero in

vista del dibattito sulle riforme istituzionali che nei prossimi mesi si svolgerà in Italia. Quanto al primo punto del documento che riguarda la riforma della Rappresentanza degli italiani all'estero, ricorda che nella scorsa legislatura il Senato ha licenziato un testo il cui esame si è però fermato nell'altro ramo del Parlamento; egli ritiene perciò i membri del Comitato potrebbero sottoscrivere un disegno di legge che riproduce il testo di quella iniziativa legislativa.

Intervengono quindi i senatori DI BIAGIO (*SCpI*), DALLA TOR (*PdL*), TURANO (*PD*), PEGORER (*PD*) e GIACOBBE (*PD*) per fare osservazioni e rivolgere domande. A tutti replica il presidente MICHELONI, che raccoglie all'unanimità un assenso di massima sulla sua proposta di promuovere, acquisendo tutte le necessarie autorizzazioni, un incontro pubblico in Senato.

La seduta termina alle ore 13,55.